LETTERA CIRCOLARE

DI SUA MAESTA FEDELISSIMA

A S. A. R. L' ARCIVESCOVO DI BRAGA PRIMATE

CON CUI GLI TRASMETTE COPIE

Dell' Ordine Regio al Cancelliere del Tribunale delle Suppliche per il fequeftro di tutti i Beni, &c. fpettanti a' Padri Gefuiti del Regno,

Del Sommario degli Errori empj, e fediziofi infegnati da' medefimi Gefuiti a' Rei giuftiziati, e che tentarono di fpargere anche tra i Popoli di quefti Regni.

Della Rapprefentanza fatta dal Giudice del Popolo, e della Cafa de' XXIV. in feguito del Decreto emanato fin fotto li 9. Decembr. 1758.

Ed altro concernente il medefimo Proceffo, &c.

IN LISBONA PER ORDINE DI S. M. F.
Nella Stamperia di Michele Rodrigues
Stampatore dell' Eminentifs. Sig. Card. Patriarca 1759.

AL MOLTO REVERENDO IN CRISTO PADRE L' ARCIVESCOVO PRIMATE DI BRAGA NOSTRO AMATISSIMO FRATELLO.

Molto Reverendo in Cristo Padre Arcivescovo Primate di Braga nostro amatissimo Fratello: Noi il Re vi salutiamo, desiderosi del vostro avanzamento. Colle due copie inserte, quali essendo sottoscritte da Sebastiano Giuseppe de Carvalho, e Mello nostro Consigliere e Segretario di Stato degli affari del Regno, dovranno avere la stessa fede, e credito, che avrebbero gli originali, dalli quali sono state estratte, resterete informato della sentenza, che fin sotto li 12. del corrente mese di Gennaro fu pronunciata nel Tribunale dell' inconfidenza contro li Rei del barbaro, e sagrilego eccesso intentato contro la Nostra Real Persona nella notte successiva de' 3 Settembre dell' anno prossimo passato, come altresì verrete raguagliato degl' ordini interini, che facessimo eseguire per mezzo del Dottore Francesco Giuseppe da Serra Craesbeck de Carvalho Cancelliere, al quale trovasi incaricato il Governo della Relazione, o sia Tribunale della Casa di Porto, e ciò ad unico ogetto di raffrenare in parte li Religiosi della Compagnia di Gesù, il di cui rilasciato governo, non solamente si fece Correo, ma Capo principale degli atrocissimi delitti di lesa Maestà di primo capo, altro tradimento, e Parricidio, condannati colla sopraddetta sentenza, essendosi abusati li detti Religiosi de' Ministerj Sacri per corrompere le coscienze di que' delinquenti, che furono giustiziati per li suddetti atrocissimi delitti, e servendosi per questo abbominevol fine degli esecrandi mezzi, che per ottenerlo aveano reiterate volte pratticati in altri casi simili; conforme sono stati quelli di disseminare, e persuadere col mezzo de' riferiti abusi de' Sacri Ministerj, il medesimo pestilenzial veleno de' Macchiavellici inganni, e delle antivangeliche Dottrine, quali come ereticali, empie, sediziose, e distruttive della carità Cristiana, della società civile, e della quiete publica delli Regni, e Stati, erano state con-

dannate, anatematizzate, e profcritte dalla Chiefa di Dio, principalment dalli Sommi Pontefici Alefandro VII., ed Innocenzo XI., fuggerendo li medefimi Religiofi, e facendo pratticare, tra molti altri delli fopraddetti errori, come tali riprovati dalla S. Sede Apoftolica, fpecialmente quelli, che fi trovano individuati nel foglio, che altresì riceverete inferto. E ficcome fi è manifeftato, non folamente attefa l' evidenza delle prove, fu le quali fu fondata la fopraddetta fentenza, come ancora da altri fatti pervenuti alla noftra Real prefenza, e confermati con egual certezza, che li fopraddetti Religiofi, per oggetto principale delle di loro clandeftine machine, fi erano propofti d' infettare colla pefte di sì perniciofe Dottrine, non folamente la Corte, ma ancora tutte le Provincie del Regno, forprendendo in effe la pia credenza de' Fedeli, per alienarli con fuggeftioni impercettibili, e finiftre dalli loro primi, e principali obblighi della carità verfo il proffimo, e della foggezione al Trono come Criftiani, e come vaffalli: perciò, fenza frapporre maggior dilazione, abbiamo ftimato bene di parteciparvi tutto il riferito, ad effetto che, effendo voi informato del velenofo pafcolo, che la malignità ha pretefo dare alle voftre pecorelle, col voftro Paftorale officio poffiate diftruggerlo di forte, che quelle in vece di sì mortifero veleno, vengano bensì pafcolate utilmente, e falutevolmente nelli campi, che coltivarono li più zelanti, ed efemplari Operarj Evangelici della vigna del Signore.

Data nel Palazzo detto della Madonna
da Ajuda li 19. Gennaro 1759.
IL RE

Sul medefimo tenore la Maeftà fua fece
fcrivere a tutti gl' altri Vefcovi
di quefti Regni.

LET-

LETTERA REGIA

A PIETRO GONSALVES CORDEIRO PERREIRA CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DELLE SUPPLICHE, E PRESENTEMENTE GOVERNATORE DI ESSO.

Pietro Gonſalves Cordeiro Pereira noſtro Conſigliere, Cancelliere del Tribunale delle Suppliche, ed attual preſidente, e Governatore di eſſe, e Amico. Io il Re. Salute.

Le perniocioſiſſime macchine, colle quali li Religioſi che compongono il governo della Compagnia di Gesù in queſti Regni, e Dominj, avevano in eſſi ſuſcitate, e promoſſe le ſcandoloſe ſedizioni, rivoluzioni, ed aperte guerre, in oggi reſe publiche a tutta l' Europa, diedero giuſto, ed indiſpenſabile motivo, agli uffici, che per mezzo del noſtro Miniſtro reſidente nella Corte di Roma, femmo paſſare, acciò preſentaſſe alla S.M. di Benedetto XIV. allora Capo della Chieſa Univerſale di Dio un ſommario e ſoſtanziale cognizione di quelli atroci aſſurdi contenuti nel piccolo libretto da noi fatto ſtampare col titolo *di Relazione ſuccinta della Republica, che li Religioſi Geſuiti delle Provincie di Spagna, e Portogallo avevano ſtabilita nelli Dominj Oltremarini delle dette due Monarchie, &c.* ad effetto che ordinando, come ordinò il medeſimo S. P. con ſuo Apoſtolico Breve, ſpedito ſotto il dì primo Aprile dell' anno proſſimo precedente, diretto al Cardinal Patriarca eletto, la Riforma de' ſuddetti Religioſi, preveniſſe, e fraſtornaſſe con sì benigno, ed adequato mezzo l'avanzamento di quei gravi diſordini, e ſi provedeſſe alla publica tranquillità de' miei vaſſalli, e Dominj, coll' emenda di detti Religioſi, ſenza che per reprimerli, foſſimo obbligati a paſſare a quell' eſtremità, che la noſtra religioſiſſima clemenza ci ha fatto ſempre inclinare a ſoſpendere, per quanto foſſe poſſibile. Una tal noſtra benigna moderazione però produſſe effetti sì ſtravaganti, ed oppoſti a ciò che ſe ne doveva ſperare, che li ſuddetti

Reli-

Religiosi, a vista della medesima, prendendo maggior coraggio, ed ostinandosi sempre più con arroganza, e insolita temerità, dopo d' aver preteso di maliziosamente confondere la notoria, publica, e manifesta verità degl' insulti esposti in detta Relazione, persuadendo clandestinamente, ed artificiosamente, non solo in tutte le parti dell' Europa, ma per fino in questi medesimi Regni, non avere eglino suscitate nè tali machine, nè tali guerre, come se non vi si fossero trovati presenti, e tuttavia non vi si trovassero tre eserciti, e tutta l' America Portoghese, e Spagnola; da questi eccessi si avanzarono ad altri ancora più temerarj, ed infami, avendo preteso di alienare i nostri leali Vassalli dall' amore, e dalla fedeltà alla nostra Real persona, e Governo, nel che sempre si sono distinti i Portoghesi tra le Nazioni più culte; abusandosi i detti Religiosi, per questo orrendo fine de' Sagri ministerj, per communicare, e diffondere per mezzo de' medesimi il velenoso contagio delle loro sagrileghe calunnie contro di Noi, e contro del nostro Governo: essendo giunti fino ad ordire, e tramare dentro la nostra medesima Corte l' abbominevole congiura, della quale il Governo de' medesimi Religiosi si è costituito uno delli tre principali capi, colle detestabili circostanze, che troverete espresse nella copia inserta, alla quale, essendo sottoscritta da Sebastiano Giuseppe de Carvalho, e Mello nostro Consigliere, e Segretario di Stato degli affari del Regno, darete tutto il credito, come se fosse la stessa sentenza originale, fin sotto li 12. del corrente mese di Gennaro pronunciata nel Tribunale dell' Inconfidenza contro li Rei del barbaro, ed esecrando attentato commesso contro la nostra Real Persona nella notte de' 3. Settembre dell' anno prossimo passato, comprendendosi i sopraddetti Religiosi tra i medesimi rei de' delitti di lesa Maestà di primo capo, ribellione, alto tradimento, e parricidio. E siccome la grave publica necessità (secondo la disposizione del dritto paragonata colla necessità particolare estrema) nella quale doppo tante, e sì reiterate, e deplorabili esperienze, ci ha posti nella necessità per quel inaudito, e inaspettato attentato, di far uso di quel potere da Dio posto nelle nostre Reali mani per sostenere, e difendere la nostra Real Persona, e Governo, e la quiete publica de'

de' nostri Fedeli vassalli, contro gl' insulti dell' incorrigibile temerità tracotanza, e audacia de' medesimi Religiosi, non possiamo perciò più dispensarci in modo alcuno di procedere all' applicazione degli ultimi rimedj. Uniformandoci per tanto a quel che i Re nostri religiosissimi Predecessori, e altri Sovrani, e Stati dell' Europa egualmente Cattolici, e pij, hanno praticato in simili casi di delitti di Lesa Maestà di primo grado, di ribellione, e alto tradimento commessi da persone Ecclesiastiche, anche costituite in gran dignità, ed in termini molto meno scandalosi e urgenti di questi, de' quali si tratta: perciò stimiamo bene ordinarvi, (non già per via di giurisdizione, ma bensì, e unicamente per via di indispensabile economia, e di naturale, e precisa difesa della nostra Real Persona, e Governo, e per quiete publica de' nostri Regni, e vassalli) che interinamente, e fino a tanto che ricorriamo alla Sede Apostolica, subito ricevuto il presente, facciate porre in sequestro generale tutti li beni mobili, e stabili, rendite, assegnamenti, e pensioni, che possiedono li sopraddetti Religiosi, o riscuotono nelle Provincie sottoposte al medesimo Tribunale delle Suppliche, il di cui governo si trova a voi addossato: nominado a tale effetto i Senatori di detto Tribunale, che vi pareranno necessarj, e più idonei, ad effetto che tralasciando l' esercizio, ed impiego che hanno, si portino immediatamente per sequestrare in ciascuna delle Provincie soggette alla medesima giurisdizione, li sopraddetti mobili, e stabili, rendite, assegnamenti, e pensioni; formando di tutti un' Inventario, colla distinzione de' beni che apparterranno alla fondazione, e dote di ciascheduna delle suddette case Religiose, e di quelli che successivamente hanno acquistati contro la disposizione dell' ordinazioni del libro secondo, tit. 16., e tit. 18., individuando le rendite certe, e incerte di ciascheduno de' capitali appartenenti a ciascheduna delle dette case Religiose, quali rendite dovranno esser tutte collocate, e conservate in una cassa con tre chiavi, una delle quali debba tenersi da i Depositarj, che verranno eletti da' suddetti Ministri, un' altra da' Governatori delle Provincie, o chiunque eserciterà tal carica in loro vece, e la terza da i Scrivani di questa deputazione. Dovendosi altresì conservare nelle medesime

casse

case i libri dell' entrata, ed uscita. Che immediatamente debbano affittarsi tutti li suddetti beni in pubblica piazza al maggior oblatore, quale affitto dovrà farsi per il termine di un' anno, o alla presenza de' medesimi Ministri, finchè si tratterranno ne' luoghi, ove avranno fatti i detti sequestri, o pure dopo partiti nelle case di vostra residenza, dove li farete mettere all' incanto, per affittarli al maggior oblatore, intendendo di que' beni, che saranno di maggior considerazione. Quelli poi che saranno di poca considerazione, o valore, che ragionevolmente vi sembri, non potervi essere persona che voglia soccombere alle spese del viaggio, per venire a prendere l' affitto in vostra presenza, li farete mettere all' incanto ne' luoghi ove esistono. Subito poi che saranno stati fatti ed affettuati li suddetti sequestri, affitti, e delibere nella forma sopra riferita, ce ne avanzarete la notizia per mezzo della Segreteria di Stato degli affari del Regno, coll' individuazione di tutto ciò, che avrete operato su tali particolari, inferendovi ancora le copie degl' atti, che su tal proposito avrete fatti, quali copie dovranno essere scritte di carattere buono, e intelligibile, come altresì una relazione generale, e specifica delle rendite annue di tutte, e ciascuna in particolare delle dette case Religiose. E siccome la nostra Reale, e pia intenzione non vuole, nè che si tralasci il culto Divino nelle Chiese, nè che si ommetta l' adempimento delle Messe, e legati, quali avendo il tratto successivo, attese le ultime volontà de' Testatori, che li hanno ordinati, non debbono perciò sospendersi: Ordiniamo, che dalle suddette casse con vostro ordine se ne possano estrarre quelle somme di danaro, che saranno necessarie, per la celebrazione delle Messe, degli Officj Divini, e per l' adempimento, e sodisfazione de' riferiti suffragj. Lo stesso ordiniamo ancora che si prattichi per il mantenimento de' Religiosi, che per adesso vogliamo che siano tenuti in custodia nel modo, che si dirà in appresso, destinandogli per gli alimenti di ciascheduno di essi la somma di cento Reis il giorno; atteso che, oltre le esuberanti prove, sopra delle quali si fondò la sopraddetta sentenza del Tribunale dell' Inconfidenza rispetto agli errori Teologici, Morali, e Politici, che li suddetti Religiosi procuraro-

no di

no di disseminare con si perniciosi, e detestabili effetti, siamo stati sicuramente informati, che anche dopo, colle più efficaci premure, e diligenze han preteso di contaminare le Provincie colle medesime false, ed abbominevoli dottrine, al che nella Corte gli è stato precluso il progresso, stante la custodia, sotto la quale già si trovano i detti Religiosi. Ordiniamo altresì, che nel tempo stesso, che si anderanno facendo i riferiti sequestri nelle Residenze, e possessioni particolari, nelle quali si trovano dispersi i Laici, o Coadiutori spirituali, i Ministri che faranno le suddette diligenze (doppo d' avergli prese tutte le scritture, che gli si troveranno) con sicura custodia, e per la strada più breve, e diritta li facciano trasportare nelle Case, e Conventi principali delle Città, e ville più grandi, che saranno più vicine, ove dovranno rimanere racchiusi cogli altri Religiosi ne' medesimi Conventi delle dette terre grandi, e ville più cospicue, coll' espressa proibizione d' uscire da' medesimi Conventi, e di trattare, e conversare co' nostri vassalli secolari; mettendoglisi a quest' effetto guardie militari a vista, acciò esattamente si osservi la detta custodia, e separazione, e ciò fino a tanto, che da Noi non verrà comandato diversamente, e non avremo preso altro provedimento sopra questo particolare. Per tutto ciò che sarà concernente al medesimo affare, vi accordiamo l' assistenza del braccio militare, che potrà esservi necessario, ordinando a quest' effetto a i Generali, ed altre persone incaricate del Governo dell' armi delle medesime Provincie, e di questa stessa Corte, che senza limitazione alcuna vi assistano tutte le volte, che gliene farete istanza a Nostro nome, facendo a tale effetto marciare quel numero di Truppe, che da voi, e da' Ministri da voi destinati verrà richiesto, sì ne' luoghi dove si dovranno fare i sequestri, che nelle terre grandi, dove si devono bloccare, ed assicurare li Conventi principali de' sopraddetti Religiosi, e la clausura dovrà essere da quelli inviolabilmente osservata, come si osserva ne' Conventi di questa Città. Finalmente considerando Noi, che la gravità della materia, e le urgenze, che costituiscano, e servono di base a questi nostri Reali ordini, esiggono da per se stesse tutta la prontezza, ed efficacia nell' esecuzione delle commissioni incari-

B cari-

caricatevi, non abbiamo giudicato neceſſario il ſervirci di tutte quelle eſpreſſioni, che avreſſimo potuto, per eccitare la fedeltà, zelo, ed accortezza, colla quale voi v' impiegate nel noſtro Real ſervizio.

Data in queſto Palazzo della Madonna da Ajuda li 19. Gennaro 1759.
IL RE

SOM-

SOMMARIO

DEGLI ERRORI EMPJ, E SEDIZIOSI INSEGNATI DA' PP. GESUITI A I REI GIUSTIZIATI, E CHE TENTARONO DI SPARGERE ANCHE TRA I POPOLI DI QUESTI REGNI DI PORTOGALLO.

PRIMO ERRORE

UNA delle più perniciose machine inventate dalla malizia degli Uomini, e che dopo molti altri Filosofi empi, e temerarj, fu divulgata dall' infame Nicola Macchiavello, per la perturbazione della società civile, e della Religione Cristiana, fu: *Che quello, il quale volesse rovinare qualsivoglia persona, o Governo, doveva principiare quest' abbominevole opera dallo spargere calunnie, per diffamare con ciò quella tal persona, o Governo; poichè essendo certo, che il calunniatore sempre troverebbe dalla sua parte un gran numero d' uomini, che ordinariamente sono propensi a credere il male, da ciò ne seguirebbe, che dentro breve tempo, togliendo il credito al calunniato, questo immediatamente colla fama, perderebbe tutte le forze principali, che consistono nella riputazione, per soccombere al calunniatore, che pretende vendicarsi del calunniato.*

II. Questa infernal machina fu giustissimamente raffrenata dalle Leggi Civili, e Politiche, le quali contro della medesima stabilirono, *le azioni d' ingiuria, le pene de' calunniatori, ed il castigo di quelli che dicono male del Re e de' suoi Ministri, e Magistrati*: E con egual giustizia fu anatematizata, e proscritta dalla Chiesa di Dio, con la generale, e rigorosa condanna di tutte le opere di quell' empio, e perniciosissimo Autore; di maniera, che li sommi Pontefici, allor quando concedono le licenze per leggere i libri proibiti, regolarmente eccettuano le opere del suddetto Macchiavello.

III. Non bastò però tutta la forza della ragione, nella quale sono fondate le sopraddette Leggi Civili, ed Ecclesiastiche, per raffrenare le calunnie come distruttive della so-

la società civile, e della carità Cristiana, a far sì, che diversi Religiosi della Compagnia di Gesù si astenessero di scrivere, ed insegnare (con palliate parole) in sostanza quello stesso, che aveva scritto il suddetto Nicola Macchiavello, seguitando altri Filosofi egualmente empj, e depravati.

IV. Tra gli altri, così insegnò Hermano Busembao nella sua Teologia Cristiana *lib. 3. trat. 6. c. 2. dub. 2. num. 6. Se alcuno ingiustamente offende la tua fama, e non puoi difenderla nè ricuperarla in altra maniera che col denigrare la fama di quello, che ha denigrata la tua; lecitamente lo puoi fare, purchè per altro sia verità ciò che dirai (lo che si trova condannato nella proposizione 44. di quelle riprovate dal sommo Pontefice Innocenzo XI.), e che lo faccia tanto, quanto sarà necessario per la conservazione della tua fama, e che non offenda più di quello, che sarai stato offeso, combinando la tua persona colla persona di quello, che ti avrà diffamato: Vide Card. Lugo n. 50. &c.*

Il medesimo scrisse con molto meno artificio di parole Leonardo Lessio nel lib. 2. de Just. c. 11. dub. 25. num. 133. ibi *Se falsamente infamasti qualche persona, che prima ti aveva infamato, no sei obbligato alla restituzione, se quello non l' avrà fatta a te, ma bensì te ne puoi valere come per compenso, osservando in ciò l' uguaglianza, per quanto sarà possibile. Contro questa sentenza vi è Navar. cap. 18. n. 47. Cajetan. quest. 62., e Pietro Navar. c. 4. n. 395., ma però questa nostra sentenza è la più vera &c.*

Oltre di questi Scrittori, si puol vedere ciò, che su questo particolare scrissero *Tamburin. lib. 9. in Decal. c. 2. §. 2. Gaspar. Hurtado; Dicastillo, ed altri che cita Caramuel. Theol. Fund. p. 550. l' Apologia de' Casisti p. 127. 128. 129.*, e quelli che si riferiscono nelle conclusioni dell' università di Lovanio dell' anno 1645.

V. Di maniera tale che nella falsa ipotesi di questa Macchiavellica dottrina morale de' detti Religiosi, primieramente si trova trasgredito il Precetto della carità verso il prossimo, la quale costituisce uno de' due poli del Decalogo, che contiene la Legge Divina: secondariamente si trova dottrinalmente ammessa la vendetta, proibita, e vietata da Cristo Signor nostro, in seguela di quel tanto, che ci ha insegnato coll' esempio, e che ci ha stabilito, e fis-

e fiſſato colle parole del Suo Santo Vangelo *Che amiamo li noſtri nimici, che beneficbiamo quelli, che ci odieranno, e che retribuiamo con quel tanto di bene, che ci sarà poſſibile, il male che ci faranno;* In terzo luogo ogni particolare viene a poterſi coſtituire giudice in cauſa propria, e nelle cauſe altrui, giudicando ſulla giuſtizia, o ingiuſtizia dell' accuſe fatte contro di ſe, e del compenſo, o vendetta, che ha da prenderſi contro l' accuſatore, palliandolo ſotto il nome di calunniatore, come ſe non foſſe coſa egualmente volgare, che notoria, che ogni accuſa, per legittima che ſia, ſi ſuppone, e ſi preſume ſempre ingiuſta e calunnioſa dall' accuſato, il quale ritrova l' intereſſe proprio nel negarla, e confonderla per giuſtificarſi. In quarto luogo ſi trova annullato il governo Eccleſiaſtico, ed abolito il governo civile e politico, sì l' uno, che l' altro ſtabiliti da Dio, per mantenere i Popoli nella Religione, nella pace, e nella giuſtizia, facendo ceſſare colle competenti riſoluzioni, e deciſioni della Chieſa, e de' Sovrani, e de' ſuoi Magiſtrati, gli errori morali, e le continue diſcordie, che dalle paſſioni, ed intereſſi vengono eccitate tra i particolari. In quinto luogo finalmente, nell' ipoteſi di quelle riprovate dottrine, sì l' unione Criſtiane, che la ſocietà civile, vengono ad eſſer ruinate, e diſtrutte ne' loro primi fondamenti, e la Chieſa, e lo Stato ridotti ad una confuſione, e guerra perpetua di calunnie, come ſuccede tra gl' infedeli, e barbari, i quali non avendo ordine regolare di governo Spirituale, e temporale, che li renda morigerati, e li raffreni, ſi opprimono, e s' ingiurano gli uni cogli altri, ſenza regola, nè miſura ſecondo l' eſorbitanza delle paſſioni, dalle quali inferociti ſi laſciano traſportare.

VI. Con queſti urgentiſſimi motivi, e con tutto che quella perniciosiſſima dottrina ſia ſtata riprovata dalla Chieſa nella detta Propoſizione 44. del Sommo Pontefice Innocenzo XI., ciò non oſtante li ſopraddetti Religioſi hanno continuato a ſeguitarla, con una infleſſibilità sì ſcandoloſa, che nell' Europa preſentemente molto rare saranno le perſone dotte, che ignorino, che uno degli abuſi, per cui da molti anni ſi fa iſtanza, che venga riformato il governo de' medeſimi Religioſi, è quello della diſſoluta libertà, colla quale per il ſolo rifleſſo, e vantaggio delle loro

loro particolari convenienze, calunniano, ed infamano (non eccettuando alcuna Persona, o stato) tutti quelli, che ostano a i loro interessi, essendo quasi innumerabili gli esempj delle persone, e Governi tanto Ecclesiastici, che politici, che li sopraddetti Religiosi hanno rovinati con questa abominevole prattica, in tutte le quattro parti del Mondo.

VII. Tra i riferiti esempj, sono egualmente segnalati, che scandolosi: nell' Asia quello del s. Martire Fra Luigi Sotello dell' Ordine di s. Francesco, che detti Religiosi screditarono, ad unico oggetto d' impedirgli l' ingresso nel Giappone; Di Don Filippo Pardo Arcivescovo della Chiesa Metropolitana di Manilla; e del Cardinale di Tornon. Nell' America del Venerabile Don Giovanni de Palafox, e Mendoca, Vescovo della Puebla degli Angeli; di D. Bernardino de Cardenas erudito, zelante, e pio Vescovo del Paraguai, oltre molti altri Prelati, ed Uomini illustri in virtù, e dottrina degli Ordini di s. Domenico e di s. Francesco, che in quelle due parti del Mondo sono stati stranamente calunniati: Essendo altresì quasi innumerabili i Governatori, e Ministri de' Dominj Oltramarini di questi Regni, e del continente di essi, che i sopraddetti Religiosi hanno rovinati con questa riprovata prattica di calunnie, allor quando gli hanno ritrovati costanti in preferire il zelo del Real servizio, ed il loro proprio onore, e coscienza agli interessi della Compagnia di Gesù

VIII. Questa medesima riprovata, abominevole, e perniciosissima dottrina è stata presentemente quella, che ha costituito il primo pretesto, con cui i detti Religiosi sì sacrilegamente hanno calunniata la Reale, e benignissima Persona di S. M., ed il di lui felicissimo, e gloriosissimo governo: Atteso che manifestamente risultò da' fatti, che stabilirono i solidi fondamenti della detta sentenza, emanata fin sotto li 12. Gennaro corrente contro li Rei, che furono giustiziati, che li detti Religiosi eccitati dallo stimolo d' avere la Maestà Sua fatto rappresentare al Papa, con egual riserva, che modestia di termini, una piccola parte de' molti inconvenienti, e disordini, che erano occorsi nel Paraguai, e nel Maragnone, e ciò a solo fine, che la Santità Sua ordinasse la riforma de' medesimi

simi Religiosi in benefizio della loro regolare osservanza. Le conseguenze di questo pio, e clementissimo antecedente furono, che questi Religiosi ribellandosi alle Leggi Divine, ed umane, ciecamente si precipitarono contro i dettami Evangelici, e contro le condanne Pontificie sopra indicate, nelle più nere, ed esecrande calunnie. Mentre nel tempo stesso, che per una parte tutti li Stati di questo Regno si trovavano ricolmi d' onori, e beneficj riportati dalla Real benignità, e dalla illimitata grandezza, e Paterna providenza del Re nostro Signore, offerendo al supremo Arbitro della vita li più frequenti, e fervorosi voti per la conservazione, e prosperità del loro Augustissimo, e benignissimo benefattore, facendo alla M. S. i più vivi, ed incessanti ringraziamenti: Dall' altra parte li sopraddetti Religiosi, col più perfido, ed esecrando dolo, andarono denigrando le Regie, ed eroiche virtù del medesimo Signore, calunniando il di lui gloriosissimo, e beneficentissimo Governo, e spargendo con simulazione, che le presenti felicità, benefizj, e utili provedimenti, presi dalla M. S., e che sono le più grandi, che dall' epoca della fondazione di questo Regno, i vassalli di Portogallo abbiano riconosciuto, e ricevuto da' più pij, e più indulgenti, e providi passati Monarchi, non erano altro, che desolazioni, rovine, e disordini.

IX. Nè si sono contentati di divulgare solamente queste nere calunnie, ed orribili imposture ne' Paesi stranieri per mezzo di lettere, che maliziosamente, e clandestinamente scrivevano agli altri Religiosi loro Compagni, ad unico oggetto, che le divulgassero per le conversazioni, e tra le novità pubbliche col, favore della lontananza; ma ancora (quello che è peggio) si sono avanzati con eccessiva, e vergognosa audacia a pretendere di suggerire, e propalare le sopradette calunnie dentro la medesima Corte, e nelle Provincie del Regno, non ostante la pubblica contraria notorietà; congiurandosi per questo abominevole, e detestabil fine co i Rei del sacrilego attentato commesso nella notte de' 3. Settembre passato: avendo stabilita, e fissata in ciascuna delle loro proprie Case Religiose, e delle altre Case profane de' loro Confederati una officina di dette imposture, e calunnie, tendenti solamente a render odioso il gloriosissimo nome, ed il beneficentissimo governo

di

di S M. e riuscirono con questi infami artificj di sorprendere l' ignoranza, e la credulità di alcuni de' Rei, che furono giustiziati, e di altre persone parimente laiche, idiote, e ignoranti del governo politico; tutto ciò è stato indubitatamente provato con i fatti, che costituirono i solidi fondamenti della sopraddetta sentenza, che fin sotto li 12. del corrente Gennaro fu pronunciata contro gli Rei di quell' esecrando attentato.

SECONDO ERRORE

X. Un' altra macchina ideata da' Filosofi più empj, e derivata dalla di loro abominevole tradizione, e divulgata dal medesimo anatematizato, e proscritto Nicola Macchiavello, è: *Che l' utilità dell' interesse proprio, può esser motivo per tramare, ed eseguire l' altrui morte:* Di maniera tale che quel corifèo, ed Eresiarca di tutta l' empietà politica, dopo d'aver rovinata la vita Civile, animata dall' onore, colla dottrina delle calunnie, passò a sacrificare ancora la convenienza, non solo alla vita naturale, ma ancora all' eterna, esponendola alle funeste contingenze, che sono inseparabili dalle morti insidiose, come tali non prevedute dai miserabili, che alle medesime soccombono, allor quando meno se l' aspettano, servendo altresì questo abominevole errore, per un' altro giustissimo motivo dell' indispensabile proibizione, colla quale la S. Sede Apostolica ha sempre oppugnate le opere del detto Macchiavello.

XI. Quello stesso però, che quegli scrisse con maggior semplicità di termini, lo scrissero più artificiosamente li Moralisti della detta Compagnia: Tra gli altri è scandalosissimo Francesco Amico, il quale nel tomo 5. disput. 36. num. 118. dell' edizione d' Anversa, si spiegò colle parole seguenti: *non si puol negare, che i Sacerdoti, e Religiosi possano, e molte volte debbano giustamente difendere quella fama, ed onore, che nasce dalla propria virtù, e scienza, nè che questo sia vero onor proprio del suo Instituto, e professione, che perdendolo, non perdano un grandissimo bene. Con quella fama si rendono grandemente stimabili e cospicui appresso i Secolari, che dirigono, e soccorrono colla loro virtù, ed opinione, che perdendola non potran-*

tranno più dirigerli, soccorrerli. Perlochè li sopraddetti Sacerdoti potranno almeno difendere quest' onore, ed opinione dentro i limiti della moderazione della difesa incolpabile, fino colla morte della persona, che li difama. E qualche volta sono obbligati, dalla Legge della carità a difendere in tal modo (cioè ammazando) il detto onore, se attesa la violazione della particolar fama d' alcuno, verrà ad infamarsi l' intiera Religione, &c.

XII. Nè è meno scandaloso, e nocivo Hermanno Busembao, il di cui libro intitolato Medulla Theologiae moralis, attesa la sua piccolezza, e poco valore, si trova tra le mani di tutte le Persone di questo Stato, volgarizzato; Poichè questo Moralista nel lib. 3. tratt. 4. cap. 1. dub. 3. avendo proposta la questione: *Quando, e come sia lecito ammazzare l' ingiusto aggressore colla sola autorità particolare*, E dovendo stabilire, per regola certa, che non era permesso l' uccidere alcuno colla sola autorità particolare suddetta, attesochè somiglianti omicidj sono proibiti de Jure Divino, & naturali, e sono opposti alla conservazione della Società Civile, a tenore delle di cui leggi è indubitato, che il dritto della vita, e della morte è privativa soltanto della suprema giurisdizione de' Sovrani, attese le urgentissime, ed indispensabili ragioni addotte nel §. 5. di questo compendio: Ciò non ostante il medesimo Busembao si arrogò la maliziosissima, e perniciosissima libertà di stabilire come dottrinali nel riferito dubbio 3. le assurde Proposizioni seguenti:

XIII. Nel num. 5., dopo d' aver proposto negli antecedenti, se fosse lecito uccidere il Ladro per ricuperare il furto, e d' aver risoluto per la parte affermativa, qualora non si tratti di piccola quantità, risolve, ibi.

La più probabile è, che questi mezzi (cioè d' uccidere) sono leciti alli Sacerdoti, e Religiosi per ricuperare i beni temporali; E tutto ciò, che si scrive in contrario si deve intendere, allor quando non si osservi la moderazione della difesa incolpabile.

Nel num. 6. ibi.

Con tuttociò allor quando l' ingiusto aggressore si trovasse nel pericolo di sua salvezza, l' offeso puol perdonarli per carità soffrendo più tosto il danno dal medesimo inferitogli:

ma però non è obbligato a ciò; poichè se il tale Aggressore si trova in pericolo di sua salvezza, ciò è proceduto dalla di lui malizia. Laym. ibidem.

Nel num. 8. ibi.

In difesa della vita, e per l' integrità de' membri del corpo umano, è altresì lecito al Figlio, al Religioso, ed al Vassallo il difendersi se sarà necessario dando la morte al medesimo Padre, al medesimo Superiore, ed al medesimo Principe, quando però a causa della morte del medesimo Principe non ne abbiano da succedere gravi disordini, come guerre, &c. Sylv. Bonac.

Nel num. 9. ibi.

E' lecito altresì di ammazzare quello, che ci costa certamente, che di fatto si prepara per ammazzarci proditoriamente.

Nel num. 10.

Su questo particolare dicono alcuni, come Sanchez 2. Mor. cap. 29. ed altri, essere ancor lecito l' uccidere quello, il quale abbia dedotta avanti qualche Giudice una falsa accusa, o abbia fatta una falsa deposizione, quando certamente si sappia, che da ciò ne ha da risultare morte, o mutilazione; o ancora (lo che alcuni Autori con maggior difficoltà lo concedono) quando ne abbia da seguire la perdita de gli onori, e de' beni temperali, &c. Attesochè questo non è omicidio, ma difesa, supposta la scienza dell' ingiuria per parte di quello che offende, e che non vi sia verun' altro modo per evitarla, &c.

E nel num. 11. ibi.

A tenore delle Dottrine sopra riferite, ogni qual volta che qualchuno ha dritto di poter uccidere l' altro, puol sostituire un' altro, che l' uccida in suo nome, attesochè così lo persuade la carità. Filliuc. Tan. cap. 3. D. 4. quæst. 8. Mor. D. 18. E come, e quando sia obbligato a far ciò. Less. lib. 2. cap. 3. D. 13. Dian. part. 5. tom. 4. resol. 6. 14. 20.

XIV. Queste perniciosissime, sanguinarie, e sediziose Dottrine, furono altresì proscritte dalla Chiesa Cattoli- ca,

ti, cioè dal Sommo Pontefice Alessandro Settimo nelle proposizioni 17. 18. 19., e dal Sommo Pontefice Innocenzo XI. nelle proposizioni 13. 14. 15. 30. 31. 32. e 33. Ciò però non bastò, perchè li detti Religiosi tralasciassero d' insegnare, insinuare, e far pratticare, ed osservare le medesime abbominevoli, e riprovate massime di ammazzare, con ostinazione eguale a quella, colla quale avevamo persistito nell' altro Macchiavellico assurdo di calunniare il prossimo, a solo fine di rovinarlo: Costando, che attualmente stanno pratticando lo stesso, non solo de jure, ma ancor de facto.

XV. Pratticano lo stesso, in quanto al dritto, poichè il loro Autore Domenico Viva, esponendo la XVII. proposizione tra le condanne del Sommo Pontefice Alessandro VII., dopo d' esser ricorso al sutterfugio contrario alla verità de facto, delli positivi, ed assoluti termini, colli quali si era spiegato il suo Religioso Francesco Amico, nel luogo sopra letteralmente copiato, volendo persuadere il riferito Viva, che il detto Amico aveva proposta quella dottrina, come argomento di disputa, e come punto da controvertere; quando che costa nel tempo stesso, attesa l' evidenza de facto, che l' aveva scritta assolutamente, senza alcuna dichiarazione, o modificazione, come si vede dalla medesima; e dopo d' aver autorizzata di passaggio la medesima riprovata Dottrina, dicendo, che era di Navarro, Caramuel, e Sayro, s' inoltrò nel Commentario della detta Proposizione, e la trasformò di sorte, che la lasciò in peggior stato, o almeno in termini egualmente nocivi alla Società Civile.

XVI. E siccome nel senso della detta proposizione XVII. si poteva solamente uccidere il calunniatore, per causa di enormi calunnie, e di grande, ed irreparabile infamia, che provenisse dalle medesime; però il riferito Viva passò più oltre de' termini della proposizione; poiche omettendo l' enormità della calunnia, e dell' infamia, stabilì, come si riconosce dal medesimo, ibidem sub. n. 4. Perciò, in qualche caso si deve più tosto tollerare dall' innocente qualche diffamazione, che permettere questa difesa occisiva, o questa libertà di uccidere. Dunque dovendosi eccettuare qualche caso particolare, dall' innocente non si deve tollerare in termjnini generali, ed assoluti qualsi-

voglia piccola diffamazione; attesoche l' eccezione in aliquo casu, non vi è chi non sappia, che ferma la regola in contrario; o pure la diffamazione grave, o l' infamia non si deve tollerare assolutamente in verun caso. Ambedue queste conseguenze sono legitimamente, e evidentemente proscritte dalla Chiesa nella riferita proposizione cavillata dal Viva.

XVII. Più chiaramente, e scopertamente fu trattata la medesima cavillazione da un altro probabilista Martino Torrecilhas, nel commentario che publicò sopra le riferite proposizioni dannate.

XVIII. Questo rilasciato Moralista, trattando della detta Proposizione XVII. del Sommo Pontefice Alessandro VII., nella pag. 471. n. 14. si spiega con queste parole: ibi *Nella preposizione XVII. tra le condannate da Alessandro VII., si diceva esser lecito alli Religiosi, o Sacerdoti l' uccidere i calunniatori, che gli minacciavano gravi danni, ogni qualvolta non vi fosse altro mezzo per evitarli, non vedo però condannato il dirsi, essergli lecito uccidere li medesimi calunniatori quando stanno attualmente prenunciando contro di loro parole lesive alla loro fama, se non hanno altro modo d' evitare un sì gran male.* E proseguendo nel n. 22. conclude ibi: *Pertanto, nè tampoco viene condannato il dire, che nel caso della medesima proposizione sia solamente peccato veniale nel Religioso, o nel Sacerdote l' uccidere il sopraddetto calunniatore.*

XIX. Il medesimo Torrecilhas trattando delle altre proposizioni condannate dal Sommo Pontefice Innocenzo XI., nella pag. 472. n. 9. si spiega colle seguenti parole, ibi,

Nella proposizione XVIII., tra le proscritte da Innocenzo XI., sopra la morte del falso accusatore, del falso testimonio, e del Giudice, che minacciano danno inevitabile, non fu condannato il dirsi, che la dottrina riprovata della medesima proposizione, sia speculativamente probabile, nè fu proibito il dirsi, che se in prattica si farà quel tanto, che ha condannato la detta proposizione, non sia questo solamente peccato veniale.

E proseguendo, nella p. 473. n. 25. aggiunse: ut ibi, *Ancora ne' medesimi termini della condanna della detta proposizione XVIII. è probabile, che la medesima proposizione, e le sue condanne si debbano intendere dell' Aggressore IN ACTU*

ACTU PRIMO, *e non dell' Aggressore* IN ACTU SECUNDO e di quello, che stà attualmente offendendo citando a favore di questa detestabile dottrina Prado, Lugo, Navarro, Bonaccina e Leandro, &c.

XX. Onde sotto la cavillazione de' termini scolastici di speculative, e practice, e di IN ACTU PRIMO, e IN ACTU SECUNDO, vediamo, che contro ogni ragione, e litterale espressione delle dette proposizioni condannate si vuol persuadere, che è speculativamente probabile l' esser permesso uccidere nelli casi contenuti nelle dette proposizioni, e che pratticamente allor quando queste si trasgrediranno da qualche Sacerdote, o Religioso, uccidendo chi gli parerà, commetteranno peccato veniale solamente, e che in seguela di tali proposizioni si deve intendere proibito l' omicidio IN ACTU PRIMO solamente; che viene ad essere quando si uccide quello, che stà solamente disposto a fare l' offesa; ma che non peccarà quello, che l' ucciderà IN ACTU SECUNDO, che viene ad essere, allor quando de facto avrà fatta la tale offesa. Con questo giuoco di parole, e distinzioncelle puerili, e scolastiche, abbiamo non solamente rovinata la Morale Cristiana, ed Evangelica, ma per fino la medesima Ethica de' Filosofi Gentili, guidati sol tanto dalla forza della ragione naturale.

XXI. Se oggi risuscitassero Socrate, Platone, Demostene, Cicerone, e Seneca, è indubitato, che non potrebbero tralasciare d' impiegare tutta la forza della loro eloquenza in declamare altamente contro le suddette dolose distinzioni, fino a tanto che vedessero abolite dal commercio umano tali dottrine sanguinarie, crudelissime, ed infestissime alla società civile, a i Principi, ed a tutt' il genere Umano. Ascendendo poi a consultare gli oracoli Divini è ancora più indubitato, che colle riferite distinzioni viene ad essere rovinato il carattere essenziale del Cristianesimo. che consiste nello spirito della Carità, colla quale si retribuisce bene per male.

XXII. Sentiamo il medesimo Cristo Signor nostro, che pienamente c' istruisce su questo proposito, per mezzo dell' Evangelista s. Matteo, e dell' Apostolo s. Paolo, ut ibi.

Matth. v. Ego autem dico vobis non resistere malo; sed si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, praebe illi & al-

& alteram: verſ. 44. Orate pro perſequentibus, & calumniantibus vos, ut ſitis filii Patris veſtri, qui in Coelis eſt: verſ. 48. & 47. Si enim diligitis eos, qui vos diligunt, quam mercede habebitis? Nonne & Pubblicani hoc faciunt? Et ſi ſalutaveritis fratres voſtros tantum, quid amplius facitis? Nonne & Ethnici hoc faciunt? Eſtote ergo pefecti, ſicut & Pater veſter Caeleſtis perfectus eſt: & verſ. 11. Beati eſtis cum maledixerint vobis, & perſecuti vos fuerint, & dixerint omne malum adverſum vos mentientes propter me. Tandem ad Rom. XII. Mihi vindicta, ego retribuam.

Se ſi doveſſero qui accumulare tutte l' eſpoſizioni, che li SS. Padri hanno fatte di queſti Teſti, per imprimere l' oſſervanza de' medeſimi ne' cuori Criſtiani, ſarebbe certo neceſſario l' eccedere quei limiti di brevità, che ſi ſono voluti oſſervare in queſto compendio.

XXIII. Per ciò che ſpetta al fatto chiaramente ſi vede che i medeſimi errori condannati, e palliati co' ſopraddetti ſutterfugj, anche al preſente ſi vanno tuttavia ſeguitando e pratticando da i riferiti Religioſi: ſtante che, atteſe le prove, ſopra delle quali fu fondata ſolidamente la ſentenza del Tribunale dell' Inconfidenza, ſi è manifeſtato, che i medeſimi Religioſi (fabricano ſopra il falſo principio delle calunnie, che avevano procurato di perſuadere e divulgare contro la Real Perſona, e ſuo glorioſiſſimo Governo) nelle conferenze che tennero in S. Rocco, in S. Antonio, ed in altri luoghi coi loro confederati, effettivamente; e d' unanime conſenſo avevano fiſſato, e ſtabilito: Primo; che l' unico mezzo che vi era per effettuare la mutazione del Governo, oggetto principale della loro temeraria ambizione, era ſol tanto quello di tramare la morte del Re noſtro Signore: Secondo; che i medeſimi Religioſi darebbero rifugio, e metterebbero in ſalvo i ſagrileghi eſecutori di sì infernal parricidio. Terzo; che i moſtri, da i quali veniſſe eſeguito l' eſecrando parricidio, non averebbero peccato, neppure lievemente: Quarto; che dalla ſpeculazione, e dalla prattica di queſte deteſtabili dottrine, e dalle conferenze, e confederazioni fatte ſotto il preteſto delle medeſime, era ſtato finalmente prodotto l' orrendiſſimo inſulto, ſeguito nella notte de' 3. Settembre proſſimo paſſato.

TER-

TERZO ERRORE.

XXIV. L'empietà del medesimo proscritto Nicola Macchiavello, si era altresì avanzata a bandire dal Mondo la verità, sagrificando all' interesse, con persuadere, che *allor quando ridondasse in vantaggio della salute corporale, dell' onore, e del patrimonio, si poteva dire la bugia ed a quell' oggetto servirsi di amfibologie mentali, che occultassero la verità de' fatti, in ordine al passato, e quelle poi si potessero spiegare in quel senso, che sembrasse più conveniente, in ordine all' avvenire*, non avendola ne tampoco quest' Eresiarca politico perdonata alla Religione del giuramento, ma di più persuadendo, *che col medesimo giuramento si rendevano più credibili le medesime bugie con astratte, o artificiose amfibologie*.

XXV. Ed essendo che la bugia, sì diretta, che indiretta è diametralmente opposta all' essenza della somma, ed eterna verità: ed essendo ancora notoriamente distruttiva della società civile, e del commercio umano: questo eretico, e detestabile assurdo diede altro giusto motivo all' indispensabile proibizione, mediante la quale la santa Sede Apostolica ha vietata la lettura dell' Opere di quel corrottissimo, e perniciosissimo Autore.

XXVI. Le medesime corruttele però, colle quali colui, su tal particolare, aveva preteso di contaminare la Cristiana, ed Evangelica morale, e la società civile, con poca differenza sono state divulgate come dottrine da i sopraddetti Religiosi della Compagnia, e loro seguaci.

XXVII. Passa per Dottore di gran conto tra loro il Castropalaò; E sotto la sua autorità si trova stampato nelle sue opere tom. 3. tract. 14. disp. 1. punt. 4. num. 4. ibi quanto siegue.

Concorrendo qualche onesta causa per occultare la verità, come sarebbe per la conservazione della salute, dell' onore, o dell' avere, della propria persona, o di quelle che ti appartengono; come altresì, se ti sarà utile il negare la medesima verità a quello, che ingiustamente la richiedesse, non si commette verun peccato negandola; lo stesso dovrà intendersi giurando amfibologicamente per li motivi suddetti. E dopo d' aver citato Toledo, Saurez, Valenza, e

Lessio

Lessio, il medesimo Navarro, l' Autore prosiegue, ibi.

Lo che lo stesso Lessio tiene per certo, posto che uno non sia interrogato, ma si esibisca per dare il giuramento; concorrendovi giusta causa per giurare, occultando la verità.

E citando Sanchez, e Bonaccina, nel num. 5. profeguisce, ibi.

Primieramente, quando uno venga interrogato su qualche delitto, in cui abbia a suo favore l'opinione probabile, per non essere obbligato a scoprirlo; quando non venga interrogato giuridicamente, o ancora quando dallo scoprire il medesimo delitto ne possa risultare pregindiziò grave; si puol negare d' aver commesso il delitto, subintendendo, nella carcere, o per confessarlo. Sanchez, Clavis Regia... Navarro... Bonaccina. In secondo luogo, venendo interrogato de' Complici, per le sopraddette ragioni uno non è obbligato a scoprirli, e puole occultarli, servendosi della medesima amfibologia, quando così sia necessario, &c.

Nel medesimo senso, persuadendo esser lecite le amfibologie mentali, scrisse Vincenzo Filiuccio nel tom. 10. della sua Teologia Cristiana tract. 25. cap. 11. num. 325. 326. 327. ibi.

Se vi è caso in cui sia lecito il giuramento fatto con amfibologia puramente mentale... Dico in secondo luogo, che la più probabile è, esser lecito il giurare ancora in questo caso. Dico in terzo luogo, che questa restrizione mentale, non deve essere arbitraria, ma bensì proporzionata alla materia, ed alle parole di cui si tratta, di maniera tale, che esprimendosi venga a formare con quelle un' ordinato, e congruo senso.

E nel num. 329. 330. 331. ibi.

Qual peccato commetta quello che si serve deell' amfibologia, senza che per ciò fare, abbia una causa ragionevole? Rispondo, e dico: Primieramente, che è probabile, che commetta il peccato di bugia, o di spergiuro, se l' avrà confermata con giuramento... Dico in secondo luogo, che pare più probabile, che rigorosamente non commetta peccato, nè di bugia, nè di spergiuro.

Nel medesimo senso si spiegano molti altri de' medesimi Probabilisti, e tra essi *Trullench. lib. 2. Decal. c. 1. dub. 15. Antonio dello spirito Santo tract. 5. de Jur. disp. 1. sect.*

1. *sect.* 9. *n.* 52. *Less. lib.* 2. *c.* 42. *dub.* 9. *n.* 48. *Castropalaò dis.* 1. *de Jurament. punct.* 7. *num.* 6. *Malletus Malliazione* 3. *pract.* 13. *Diana part.* 2. *tract.* 6. *risol.* 30.

XXVIII. Sicchè in tutto ciò, che si è detto di sopra, autorizato da tali perniciose dottrine, si contengono due gravissimi peccati: Il primo consiste nel sacrilego abuso del giuramento; poichè allora ci abusiamo di una cosa, quando l' applichiamo ad un' altro fine totalmente opposto a quello, per cui fu istituita la medesima cosa; e siccome il giuramento è stato instituito da Dio (come dichiara la Sagra Scrittura) ad unico oggetto, che mediante quello venga a manifestarsi la verità, non vi cade il minimo dubbio, che ci abusiamo del giuramento, allor quando noi ce ne serviamo per occultare la medesima verità. L' altro peccato è, che essendo quelle restrizioni, ed amfibologie, in realtà puramente mentali, per necessaria conseguenza tutti i giuramenri prestati per confermarle, sono manifesti spergiuri. Di maniera, che essendo il medesimo giuramento istituito da Dio per asserire è manifestare la verità, ed essendo lo stesso Dio Autore, e difensore della medesima verità, ad effetto di conservare, mediante quella, la Religione, e la Società, e l' unione Cristiana, non si può coll' abuso di tali maliziose restrizioni, e colle invenzioni, e sottigliezze di termini scolastici, pervertire di tal sorte la verità, che vengano a convertirsi in una sagrilega trasgressione de' divini precetti, ed in manifesta ruina del Genere Umano.

XXIX. Per questo i giuramenti devono essere sempre concepiti in termini semplici, chiari, e lontani da ogni artificio, e amfibologia di parole, dovendo sempre interpretarsi tali quali suonano; e più tosto a favore di quella parte, che con buona fede li richiede, che a favore della parte, che li presta con dolo, e malizia, conforme cattolicamente, e dottissimamente conclude Fr. Daniele Concina t. 4. in Decal. dissert. 4. c. 1.

XXX. Volendosi ciò intendere diversamente, causarebbe orrore fino ai medesimi Gentili, che solamente si governarono col lume della ragione naturale, e farebbe altamente declamare gli stessi Filosofi gentili, se oggi tornassero al Mondo, contro i riferiti Probabilisti Cristiani insegnandoci la Storia, che tra i Romani fu sì sagrosanta

ed inviolabile la religione del giuramento, che condannavano come viziosa, e sagrilega qualsivoglia interpretazione, che si pretendesse fare per eluderlo. Da questo religioso costume venne il caso riferito da Tito Livio Decad. 1. lib. 3. num. 20. caso, dico, nel quale pretendendo certi Tribuni della Plebe d'interpretare un giuramento che era stato fatto, coll' intenzione di assolvere dal vincolo del detto giuramento il Popolo Romano, questo al suo proprio interesse preferì l' osservanza del giuramento.

XXXI. Or se tanto farebbero i Filosofi gentili, di qual invettive non si servirebbero i Santi Padri della Chiesa Cattolica, per sbandire, ed estirpare dall' unione Cristiana, e dalla Società Civile tali perniciosissime cavillazioni, ordite con giuochi di parole, per confondere la verità, e profanare la Religione del giuramento? Per poter inferire ciò, che direbbero in tal cosa quegl' illuminati Maestri, sentiamone qualcuno. Sia il primo s. Agostino nell' Epist. 125. ad Alipium ibi: *Non dubito d' affermare, come certissimo che le parole del giuramento si devono interpretare secondo l' espettazione di quello, a di cui favore si giura, e non già secondo le parole di quello che prende il giuramento, atteso che, chi ha giurato, ha di già conosciuta l' intenzione dell' altro, in di cui favore doveva giurare, per sodisfare alla buona fede colla sua deposizione . . . Donde ne viene, che sono spergiuri quelli, che adattandosi al suono delle parole, ingannano l' espettazione di quelli, a favore de' quali giurano.*

E nell' epist. 126. ibi.

Quello, che ingannerà l' espettazione delle Persone, avanti delle quali prenderà il giuramento, sarà spergiuro.

XXXII. Sia il secondo S. Isidoro lib. 2. sent. cap. 31. ibi: *Qualunque Persona, che giuri, per quanto sia grande l' artifizio delle parole di cui si serve, sappia, che per testimonio della sua coscienza ha Dio nostro Signore, il quale riceve il suo giuramento nel medesimo senso, in cui lo prende la Persona, a favore della quale vien dato il giuramento: Che perciò, chiunque depone artificiosamente, si fa Reo due volte; una, perchè prende il nome dol medesimo Iddio in vano; l' altra, perchè inganna dolosamente il suo prossimo.*

XXXIII. Sia il terze s. Raimondo in Sum. Titul. de Jurament. & Perjur. sub finem.

Si

Si deve ancora riflettere, che se tanto quello, che ha giurato, quanto quello, che ha esatto il giuramento, hanno nel medesimo framischiato qualche dolo, l' interpetrazione si deve prendere a favore dell' intenzione di quello, che non si è servito nè di frode, nè d' artificio: 22. quest. 5. Quaecumque: & §. si ergo; & cap. qui perjurare; & §. Ex his. Atteso che Iddio disprezzatore delle doppiezze, attende solamente la semplice intenzione dell' uno, e dell' altro, sì per parte di quello che riceve, che per parte di quello, che da il giuramento, disprezzando, ed aborrendo l' artificio delle parole, &c.

XXXIV. Sia il quarto s. Tommaso 22. quest. 89. art. 7. ad 4. ibi,

Allor quando l' intenzione di quello, che giura, e di quello che esigge il giuramento, non si trovano uniformi, se questo procede da dolo in quello, che ha giurato, il giuramento si deve interpretare secondo la buona, e sana intelligenza di quello, a di cui favore fu prestato.

XXXV. Sia il quinto s. Prospero, le di cui parole si trascrivono nello stesso idioma, in cui furono scritte, per non pregiudicarlo nell' eleganza, che ha ne' versi latini, che si trovano inseriti *apud Hincmarum nel lib. de divort. Lotharii, & Teuberga, ibi.*

At si jurandi te causa perurget, & arctat,
Id puris verbis, id gere mente pia.
Nec verbi arte putes te fallere posse Tonantem.
Cui nihil abstrusum est, cui tua corda patent.
Qui non ut juras, sed ut id jurasse putavit,
Cui juras, audit; sicque es utriusque reus:
Nempe Deo, in vanum cujus vis sumere nomen,
Seu Socio, quem atra fallere fraude paras.

XXXVI. Con tutti questi giustissimi motivi, furono poi egualmente proscritte dalla Chiesa di Dio, e del commercio de' Fedeli Cristiani quelle detestabili, assurde, e perniciosissime dottrine d' occultare la verità con i giuramenti falsi, o mediante il modo diretto di negarla per interesse; o mediante il modo indiretto di cavillarla con amfibologie, e restrizioni mentali; ed il Sommo Pontefice Innocenzo XI. riprovò i medesimi inganni, ed amfibologie nelle proposizioni 24. 25. 26. 27., e 28. tra le altre, che furono dal medesimo condannate fin sotto i 2. Marzo del 1679.

XXXVII. Non ostanti però tutte le ragioni, e tutte le autorità, con cui tali Dottrine sono state riprovate fin da' medesimi Filosofi Gentili, e con cui più singolarmente, con il lume della Religione, furono condannate da' santi Padri, e dopo questi dalla Sede Apostolica, con tutto ciò è pubblico, e notorio, che li medesimi Religiosi attualmente le insegnano, sieguono, e pratticano.

XXXVIII. Per concludere, che questi Religiosi insegnano, e seguitano le dette opinioni, oltre i Dottori sopra trascritti, si possono ancor vedere molti altri, che cità e cofuta il dottissimo, e piissimo Fra Daniele Concina nel tom 4. in Decal differt. 4. cap. 1. 3. e cap. 5.

XXXIX. E per concludere ancora, che attualmente pratticano queste Dottrine riprovate, basta leggere la sentenza della degradazione emanata dal Tribunale degl' Ordini fin sotto gl' 11. del corrente mese di Gennajo ove si trovano le seguenti parole, ibi.

E ancorchè li Rei Francesco de Assis de Tavora, e D. Girolamo de Attayde, pertinacemente negassero d' essersi trovati presenti al riferito insulto, si trovano per altro pienamente convinti da un gran numero di Testimonj di vista, e de fatto proprio, che in qualsivoglia caso fanno prova, conforme dispongono le leggi.

XL. Onde questi Rei avendo contro di loro la più esuperante, e concludente prova, che possa mai desiderarsi per provare qualsivoglia delitto anche meno privilegiato: e sapendo quelli esservi positiva certezza, che da loro effettivamente era stato commesso il riferito delitto; ciò non ostante si mantennero sempre nella più ostinata, ed inflessibile negativa, anche riguardo a i complici, non avendogli mossi, nè la notorietà de' loro delitti, nè la certezza che non gli sarebbero state in verun giovamento le loro negative; ma costa però, che le ragioni, per le quali s' indurirono in quell' erronea coscienza, e pertinacia, furono: Primo l' essergli stato persuaso, che non peccavano, ne pure lievemente, commettendo l' orrendo insulto, per il qoaie forono puniti: secondo, che non erano obbligati a manifestare le loro colpe, nè quelle de' loro complici, ancorchè ne venissero interrogati, conforme fu fatto reiterate volte sotto il giuramento.

XLI. E pure così si regolarono nel caso di una congiu-

giura, e di un tradimento formale, talmente pernicioso, che con quello si sarebbe rovinato tutto questo Regno, e Dominj, e sarebbe stato ridotto nella maggior confusione, costernazione, e calamità, bastando soltanto, che fosse tradimento di primo capo, per obbligare, non solo i sopraddetti, ma qualsivoglia persona, che avesse avuto notizia di un sì atroce delitto, per doverlo denunciare, sagrificando i delinquenti alla quiete publica; e ciò sotto pena di rimaner soggetti al medesimo castigo dovuto a' Delinquenti, conforme si trova espressamente stabilito nell' ordinazione, o legge del lib. 5. tit. 6. §. 12.

XLII. Questa legge è stata sempre accettata ed osservata in questo Regno, nè poteva tralasciarsi di far così senza peccato, attesa la conservazione della quiete pubblica; poichè dicendosi il contrario, sarebbe un assurdo proscritto dalla Chiesa di Dio: nella proposizione 28. tra le condannate del Pontefice Alexandro VII. il 24. Settembre 1685. Ed in questi termini essendo necessario per il ben commune e per la quiete pubblica, che i sopraddetti Rei denunciassero i complici, nè tampoco i medesimi Probabilisti hanno avuto l' ardire di scrivere, doversi preferire l' indennità particolare, ed ingiusta de' riferiti complici, al publico vantaggio di estinguere la congiura, acciò non offenda.

QUARTO ERRORE

XLIII. Con tutto che siano tanto pregiudiziali alla Chiesa, ed allo Stato i tre sopra referiti errori, lo è ancora molto più, se puole esserlo, quello, che il Ven. Servo di Dio D. Giovanni de Palafox Vescovo de la Puebla degli Angeli, con lettera scritta li 8. Gennaro del 1649. rappresentò al s. Pontefice Innocenzo X. acciò fosse condannato spiegandosi come appresso ne' paragrafi 108. 109. e 110. della medesima lettera.

Quale è quella Religione, che abbia costituzioni particolari, ed occulte, privilegj reconditi, instituzioni impenetrabili: e che asconda tutto il di più, che risguarda il suo governo, come se fosse un mistero? Confesso, che tutto ciò, che è incognito ha l' apparenza di magnifico, ma è altresì reputato per sospetto, lo che io tengo per certissimo, ed evidentissimo, per quello riguarda

guarda gli Ordini Ecclesiastici. Tutti gl' Instituti delle altre Religioni, e tutte le Costituzioni, Regole, e determinazioni de' Concilj, della Chiesa, e di tutti i Pontefici, Cardinali, Vescovi, e di tutto il Clero in generale, sono manifesti a tutto l' Universo. La Chiesa non abborrisce la luce, ma bensì le tenebre, essendo illuminata da quel perenne fonte di luce, che disse: Ego Sum Lux Mundi. Egualmente si traducono, e si trovano collocati in tutte le publiche biblioteche i Privilegj, Instruzioni, Direzioni, e Statuti di tutti gli altri Ordini Religiosi; di maniera tale, che un novizio dell' Ordine di s. Francesco puol vedere, e saper subito ciò, che dovrebbe fare, se in quello stesso giorno venisse eletto Generale di quella Serafica Famiglia.

Nella Compagnia di Gesù però vi sono molti Religiosi, e ancora de' Professi, che ignorano le loro proprie Costituzioni, i Privilegj, e le Istituzioni, delle quali sono consapevoli alcuni pochi solamente, conforme molto bene saprà la SANTITA VOSTRA. Non si governano colle Regole che sono manifeste alla Chiesa Cattolica, ma bensì con una interiore direzione nota solamente a i Superiori, e con alcune segretissime accuse così pericolose, che producono, o piuttosto abborriscono molte, ed innumerabili espulsioni, e finalmente appresso di essi governano più i loro costumi, che le Leggi. E chi sarà quello, che non veda, e conosca, quanto ciò sia incongruo, e contrario alla natura umana?

XLIV. Quest' errore poi che i Superiori di questa Religione in ogni Provincia abbiano da avere una conventicola d' Uomini, che si radunano, senza che, nè dentro, nè fuori delle loro Case si possano sapere, nè gli oggetti nè i motivi, per i quali si sono radunati, nè le materie, che hanno fissate, e stabilite da trattarsi in tali Conventicole; d' Uomini, che per reprimere i loro sudditi non hanno altre leggi, che quelle de' detti segretissimi dettami, e prattiche egualmente impenetrabili, e sopra tutto, la via arbitraria, e l' interesse, che gli unisce in dette conventicole: d' Uomini, che attaccati a quelli misteriosi, o più tosto perniciosissimi segreti, si mantengono in un' assoluto dispotismo di gastigare, ed espellere arbitrariamente tutti i loro sudditi, come gli pare: e d' Uomini in fine, che segregati da tutte le altre impreteribili regole del dritto Naturale, e Divino, per non dare a quelli che castigano, o e-

o espellono notizia de' difetti per difenderli, li tengono sotto una servile, e cieca soggezzione, per fargli eseguire tutto ciò che vogliono.

XLV. Perciò i Romani nel tempo stesso, che come gentili ammetterono qualunque culto pubblico de' falsi dei, che tra di loro ebbero superstiziosa adorazione, come buoni Politici, non ostante la loro religiosa superstizione, proibirono qualunque culto particolare d' Uomini, che sotto apparenza di Religione si fossero congregati, se prima non si sapeva fuori de' luoghi, ove si radunavano, ciò, che ivi facevano: E le sante, e necessarie leggi, che doppo proibirono somiglianti conventicole, sono fondate sopra questo necessario costume, e sulla ragione di Stato conforme lo attestano nel Codice gl' Imperatori Arcadio, ed Onorio nel tit. 3. de Episcopo, & Clericis Lege 15. ibi.

Si proibisce, che nè tampoco fuori della Chiesa si facciano conventicole illecite in qualsivoglia casa particolare, sotto pena della proscrizione alle medesime Case, se li Padroni riceveranno in esse de' Sacerdoti, che fuori della Chiesa facciano tali tumultuose conventicole.

Onde ben si vede, che questa proibizione di conventicole è una Legge generale, che la ragione di Stato ha resa comune, ed indispensabile a tutte le Nazioni culte dell' Europa.

XLVI. E perciò molti de' più dotti, e pii, e religiosi Uomini, che fiorirono nel tempo, in cui le sopraddette conventicole avevano corrotta l' osservanza de' primi ivi, e santi Istituti della Comp. di Gesù, declamarono contro questo perniciosissimo errore, predicendo, con illuminato giudizio, le funeste conseguenze, che ne seguirebbono da una corruttela sì grande, e alla Chiesa, ed allo Stato.

XLVII. Il Celebre, e famoso Dottor Melchior Cano Vescovo di Canarias, a nessuno inferiore in virtù, e dottrina, nella Lettera che scrisse al Padre Regla dell' Ordine di s. Agostino, e confessore dell' Imperatore Carlo V. si spiegò con queste formali parole, ibi.

Iddio voglia, che a me non abbia a succedere ciò, che si finge esser succeduto a Cassandra, la quale non trovò chi gli dasse credito, se non dopo, che Troja era stata distrutta dall' incendio. Se i Religiosi della Compagnia continuano

no nella stessa forma , che hanno principiato , voglia Iddio , che non giunga quel tempo , in cui i Re vogliano resistergli , e che non trovino i mezzi sufficienti a difendersi .

XLVII. Arias Montano (celeberrimo Bibliotecario di D. Filippo II. Re di Spagna , ed Ecclesiastico di primo rango , versatissimo nelle lettere sagre , come tutto il Mondo sa , e che ad una gran pietà; unì un eguale erudizione) nella lettera che scrisse al detto Monarca da Anversa li 18. Febraro del 1571. , si spiegò ancor egli con queste formali parole , ibi.

Come servo fedele , ed obbligato , osservando la semplicità Cristiana , e la fedeltà , che deve osservare per tutto ciò , che riguarda , e concerne il servizio di Dio , e di V. M. , e la buona amministrazione di queste Provincie soggette alla M. V. , per sodisfare agli obblighi che ho (per quanto mi sarà possibile ,) atteso , ed esorto , che una delle istruzioni , che la M. V. deve far spedire , ed osservare severissimamente da i Governatori , e Ministri , sì presenti , che futuri , delle Fiandre , deve esser quella , che i Gesuiti non abbiano ingerenza veruna co i medesimi ; Che non gli communichino cosa alcuna di negozio : nè si prevalgano della loro autorità , e sostanze : E specialmente , che il Governatore di queste Provincie non abbia ardire di tenere appresso di se alcuno di essi per Predicatore , o Confessore . In Dio , e nella mia coscienza giudico , e chiaramente conosco , che questo importa più , che tutt' altro agl' interessi della M. V. ed al buon governo di queste Provincie . E la M. V. tenga per indubitato , che fuori della medesima Compagnia , pochissime persone sono in Spagna , che abbiano sì chiare , e convincenti prove delle pretensioni , obietti , e fini di questi Religiosi ; degli artificj , e cabale che mettono in opera per conseguire , ed ottenere quei fini , che si propongono , e similmente di molte altre cose particolari di questo genere , che attentissimamente ho procurato di verificare , non già nello spazio di un solo anno , ma per il decorso di quindici anni intieri .

XLIX. In somiglianti termini si spiegò il Beato Fra Girolamo Battista de la Nuza Vescovo di Aragona , soggetto illustre in virtù , e dottrina , nel memoriale dal medesimo presentato al Pontefice Paolo V. , nel 1622. , come altresì fecero molti altri soggetti di celebre letteratura ,

tura; e singolar virtù, de' quali se ne potrebbe fare un ben diffuso Catalogo.

L. Non ostante i clamori di sì dotti, illuminati, e zelanti soggetti, gli artificj di questi Religiosi prevalsero sempre per mantenersi nell' abuso delle riferite conventicole, e nel depotismo da loro in esse stabilito; e fin dal tempo, in cui il medesimo Ven. Vescovo D. Giovanni de Palafox scrisse al sommo Pontefice Innocenzo X. la lettera degli 8. Gennaro 1649. già sopra ponderata, erano grandissime le rovine, che questi Religiosi avevano fatte, sì nella Chiesa di Dio, che nello Stato, come appunto ponderò il medesimo Ven. Vescovo ne' paragrafi 111. e 112. della riferita lettera, colle parole immediatamente seguenti alle già copiate sotto il num. 43. di questo compendio: ibi.

Quale è quell' altra Religione, che abbia suscitati tanti disturbi, prodotte tante emulazioni, eccitate tante querele, e che abbia intrigate con tante controversie, e con tante liti le altre Religioni, il Clero, i Vescovi, e le giurisdizioni secolari, ed Ecclesiastiche? Vi sarà stata qualche Religione, che abbia eccitata questa, o quella inquietudine, nessuna però ne ha suscitate tante come la Compagnia.

Questa contende co' Religiosi Scalzi, ed Osservanti sopra la mortificazione, e penitenza: Col Monachismo, e Mendicanti sopra del coro: Co' Cenobiti sopra la Clausura: Con i Domenicani sopra la Dottrina: Co' Vescovi sopra la giurisdizione: Co' Capitoli, e Parochi sopra le decime: Co' Principi, e Republiche sopra lo stato, e tranquillità publica de' Regni: Co' Secolari sopra le ricchezze, contratti, e commerci, non sempre leciti: E finalmente contende con tutta la Chiesa Universale, e colla Santa Sede Apostolica fondata sopra quella Pietra, che è Cristo; poichè se non contradicono alla medesima Santa Sede Apostolica colle parole, lo fanno però co' fatti, come evidentissimamente si prova nel presente affare.

Qual' altra Religione vi è stata, che con tanta libertà abbia impugnata la Dottrina de' SS. Padri? Qual altra Religione ha trattati con meno riverenza quegli antesignani della Fede, colonne della Chiesa, e degnissimi, ed illuminatissimi Maestri? Qualsivoglia moderno Scrittore Gesuita, non solamente dice, e scrive, ma publica in stampa colle

sue Opere, che s. Tommaso ha sbagliato, e che s. Bonaventura si è ingannato.

LI. Nè poteva in conto alcuno succedere diversamente dalla nova forma di Governo già stabilita da i detti Religiosi colle loro rilassatezze, dimostrate ne' tre precedenti errori, sì rispettò a i costumi degli ESTERI (così essi chiamano gli ecclesiastici, e secolari, che non sono addetti alla loro Compagnia); che rispetto al governo interiore della med. Comp. di Gesù, (o de' NOSTRI) come essi si chiamano: non poteva far a meno che non ne seguissero da tal nuovo metodo da essi Relig. stabilito ne' detti due governi, i perniciosissimi, e funestissimi effetti, fin dalla prima corruttela della medesima Comp., già previsti, e predetti da i più ed illuminati soggetti sopra citati: effetti dico, che nella stessa forma, che erano stati previsti, e predetti da quei grand' Uomini, si sono poi verificati con tanti, e sì strepitosi fatti, quanti sono stati quelli dal medesimo Ven. D. Giovanni de Palafox indicati al Sommo Pont. Innocenzo X. nella declamazione sopra trascritta, e quanti sono quelli, che da quel tempo fino ad ora si sono veduti, e con tanto dolore, e scandolo si stanno attualmente vedendo.

LII. Imperciocchè se per una parte i detti Relig. fecero colle loro rilassatissime dottrine sopra ponderate, nella Società degli ESTERI (che in somma viene ad essere l' unione Cristiana, la Società Civile, ed il commercio umano), che fossero lecite le calunnie, innocenti gli omicidj, officiose, ed incolpabili le bugie, ammissibili gli spergiuri, inutili le decisioni de' Sovrani, e frustranea la soggezione de i sudditi a i loro superiori competenti; permettendo, che qualsivoglia individuo della medesima Società degli ESTERI possa calunniare, ammazzare, mentire, e spergiurare tutte le volte, che gli venga suggerito dal proprio interesse, senza che i calunniatori, omicidi, bugiardi, e spergiuri siano di ciò responsabili alle leggi Divine, ed umane, o senza che abbiano veruna necessità di ricorrere a i Sovrani, o a i loro Magistrati, acciò gli venga fatta giustizia: era facile a provedere, e predire da qualsivoglia persona, ancorchè di mediocre capacità, e che non avesse tutti i lumi di quei grand' Uomini sopra citati, che questa Società degli ESTERI non potea sussi-

sussistere, senza un' evidente miracolo. Poichè, in vigore delle sopraddette perniciosissime Dottrine, sciolti in essa i vincoli più forti, e più indispensabili per la conservazione dell' unione Cristiana, della Società civile, e del commercio umano; necessariamente gl' individui di questa Società doveano rimanere (come in fatti sono rimasti) in una continua opposizione gli uni con gli altri, in una inconciliabile, e perpetua discordia di sentimenti, che in tale Società, ed in tutti i Stati compresi in essa impossibilitassero quella regolare armonia, e natural consistenza, dalla quale solamente puol risultare a i medesimi Stati la forza per sostenersi, e mantenersi.

LIII. Questi Religiosi dall' altra parte contradditoriamente hanno stabilito a favore dell' unione, consistenza, e forza della Società de' NOSTRI un Governo, che non solamente è monarchico, ma che nell' essenza della Monarchia è talmente sovrano, talmente assoluto, e dispotico, che in esso nettampoco i Provinciali, o Commissarj, che governano nelle differenti Provincie, possono interporre dilazione, o giudizio, che ritardi l' esecuzione degli ordini del loro supremo superiore: Nè i Commissarj sono obbligati a manifestare a i loro sudditi, ma bensì a nascondere le impenetrabili Leggi, colle quali giudicano tutto ciò, che decidono: Nè i sudditi di questi Governi Provinciali, da i Novizj, fino a i Professi del quarto voto inclusive, possono avere la minima libertà di domandare la comunicazione delle riferite leggi, o fare istanza, che gli venga communicato il processo delle loro colpe, per le quali vengano castigati, ed espulsi dalle medesime leggi, senza averle nè pure conosciute; come nè tampoco possono fare il minimo, e più indifferente discorso sopra le riferite impenetrabili leggi, e sopra gli arcani, che in esse si ascondono, nè trascurare in qualsivoglia modo l' obbedienza, ed esecuzione de' mandati, e ordini de' Superiori, per duri ed opposti che siano a i dettami del loro intendimento, senza che immediatamente ne siegua, o un' asprissimo castigo, o una inesorabile espulsione.

LIV. Dimanierachè per mezzo di un tale dispotico, ed inviolabile potere legislativo, di quella venerazione, che i sudditi prestano a i misteri di quelle leggi, che mai hanno

no vedute, e per quella materiale. cieca, ed immancabile obbedienza, con cui i medesimi sudditi obbediscono a tutto ciò, che i Superiori gli commandano, e ciò senza ripugnanza, o replica; quella Società de NOSTRI giunse a costituire un Corpo, talmente consistente, e forte, come si è manifestato, e si stà manifestando, medianti i strepitosi effetti sopra riferiti.

LV. A vista dunque della combinazione de' Governi contradittorj di queste due Società degli ESTERI, e de' NOSTRI, evidentemente, e palpabilmente si deve concludere che l' errore, che risulta da questa contrarietà di Governi, è l' errore degli errori, e quell' errore per cui e la Chiesa, e lo Stato vengono costituiti nell' estrema necessità di rimediarci, e provederci con i più pronti, ed efficaci rimedj: dimostrandosi colla riferita combinazione, e contrarietà, che da essa risultano: Primo, che la Società degli ESTERI non potrà fare a meno di non soccombere intieramente all' altra Società de' NOSTRI, se nella prima tutto è rilassatezza, discordia, e mancanza di soggezione al Governo, onde per il disordine, e confusione, questa Società dovrà necessariamente disciogliersi, ed annichiarsi; quando all' opposto nell' altra Società de' NOSTRI tutto è unione, consistenza, subordinazione a' Superiori, e mutua cooperazione de' membri a favore del capo di quel gran corpo per sostenerlo. Secondo: Ciò supposto, il contratto di mutua corrispondenza tra le due riferite Società è leonino, e come tale intollerabile; poichè nel tempo stesso, in cui la Società degli ESTERI ha sempre procurato di venerare, arricchire, e beneficare a tutto potere l' altra Società de' NOSTRI, questa da tanti anni stà faticando indefessamente, e clandestinamente per rovinare quella, e per fabbricare la propria grandezza sopra le stragi, e deplorabili rovine della medesima.

LVI. Confermandosi con ciò l' urgentissima necessità che vi è di immediatamente prendere efficaci, e pronti rimedj, stante le mostruose jatture, e orrende desolazioni, che la mancanza di tali rimedj ha cagionate nella Chiesa, nello Stato, e ultimamente in questo regno, e Dominj.

LVII. Per quello riguarda alla Chiesa di Dio, basterà soltanto riflettere a ciò, che la Sede Apostolica ha patito per causa della detta Società de' NOSTRI ne' Pontificati

ficati

ficati di Clemente VIII. Paolo V. Innoc. X. Alessandro VII. Innoc. XI. e loro Santissimi successori; stante che questa Società ha disprezzate, ed infrante le Costituzioni, e dichiarazioni Pontificie: ha illaqueata la S. Sede Apost. colle Corti de' Principi secolari; per sostenere le sue rilassatissime dottrine, dopo d' essere state proscritte dalla S. Romana Chiesa: ha resistito alle condanne della medesima: per mezzo de' suoi Missionarj si è mantenuta nella contumacia di non obbedire alle Bolle Apost. spedite per l' Asia, e per l' America, non ostanti le tremende censure fulminate in esse, e non ostante, che le medesime censure fossero *latae sententiae*; poichè sempre la Società ha resistito inflessibilmente, ed ostinatamente.

LVIII. Per quello poi, che riguarda l' urgenza dell' estreme necessità de' rimedj rispetto lo Stato Secolare, basta altresì soltanto riflettere a i disturbi, che la detta Società de' NOSTRI causò al circospetto Governo della Repubblica di Venezia, che fu obbligata di esiliare la detta Società de' NOSTRI per difendere la quiete pubblica, conforme apparisce dal noto Decreto emanato nel mese di Maggio del 1606. e rivocato nel 1657. Basta riflettere a i sediziosi, e sanguinarj discorsi, consigli, e cooperazioni, funestissimi effetti delle quali furono il primo assassinio intentato contro Enrico IV. Re di Francia nell' anno 1593. per mezzo di Pietro Barrier: Il secondo principiato ad eseguirsi nel giorno 27. Decembre dell'anno seguente, per mezzo di Giovanni Chastel, lo che diede motivo all' espulsione de' detti Religiosi da quel Regno, e ad esser stato condannato a morte il P. Guignard, ed altri messi sotto i tormenti, e proscritti; e l' ultimo infame colpo dell' indegno Francesco Ravaillac, che sotto il 14. Maggio del 1610. privò quel Monarca della sua gloriosa vita; essendo seguita la sua morte, dopo d' esser stata predetta molto tempo prima in Napoli dal P. LAGONA, e nella Quaresima precedente in S. Severino dal P. HARDI, ambedue Religiosi della Compagnia di Gesù, e la morte del detto Monarca, quindici giorni prima che succedesse, fu altresì prognosticata in Brufelles, e in Praga.

LIX. E finalmente per dimostrare la medesima urgentissima necessità di pronti, ed efficaci rimedj, per ciò che risguarda questo Regno: e suoi Dominj, acciò possa frastor-

narsi

narsi la sfacciata temerità, ed il rapido progresso delle usurpazioni, perturbazioni, ed attentati della riferita Società de' NOSTRI: basta altresì riflettere, primo: che i detti Religiosi colla loro forza, ed autorità, hanno sempre rese di niun valore tutte le bolle Pontificie, e Leggi Regie, che furono promulgate ad unico oggetto di proibire nell' Asia, e nell' America la schiavitù degl' Indiani e Cinesi, ed il commercio de' Missionarj, che generalmente mettevano in schiavitù i detti Indiani, e Cinesi, attogandosi il commercio dell' Asia, e dell' America Portoghese, non ostanti tutte le riferite Bolle Pontificie, e Leggi Regie, che avevano condannate queste iniquità, e mostruosità con pene temporali, e con scomuniche *latae sententiae*.

LX. Basta riflettere in secondo luogo, che con tutte le proibizioni sopraddette, i detti Religiosi machinarono, e proseguirono il piano della Repubblica, con cui avevano clandestinamente progettato di farsi Padroni di tutto il Brasile in breve tempo, e ciò con quei stravaganti, e riprovati mezzi, che dal Re nostro Signore furono rappresentati alla S. M. di Bened. XIV. *Nella Relaz. succinta della Republ. che i Relig. Gesuiti delle Prov. di Portogallo, e Spagna avevano stabilita ne' Dominj Oltramarini di dette Monarchie, ec.*

LXI. E finalmente basta riflettere, che la detta Società de' NOSTRI fin da quel tempo, in cui si disingannò di poter avere veruna influenza nel Gabinetto di questa Corte, nè forze per sostenere nel Blasile quel vastissimo, e perniciosissimo progetto di Republ., nel modo sopra riferito; principiò subito a machinare, e a formare cabale, non solo in questa medesima Corte, e Regno, e suoi Dominj, ma ancora ne' Paesi esteri; e ciò a solo fine di distruggere l' alta riputazione, e il felice Governo di S. M., e precipitandosi d' assurdo in assurdo, giunse fino a formare nella medesima Corte le infami fazioni, prodotto delle quali fu l' abbominevole congiura, che abortì, anzi scoppiò coll' esecrando insulto della notte de' 3. Settem- dell' anno passato, e giudicato, e condannato colla sentenza emanata sotto li 12. Genn. di quest' anno, con prove concludenti, e tali, che non hanno lasciato luogo al minimo dubbio

LXII. In

LXII. In questo insulto notoriamente, e manifestamente è stato osservato tutto ciò, che fu pratticato nell' altro orribile insulto commesso contro di Enrico IV. Re di Francia li 14. Maggio del 1610. Poichè nella stessa forma, che allora fu prognosticata la morte di quel Principe, molto tempo prima nella Città da Napoli dal P. LAGONA; nella Parrocchia di S. Severino di Parigi dal P. HARDI, ambedue della Comp. di Gesù, e quindici giorni prima, che succedesse quell' orrendissima catastrofe nella Città di Parigi, fu prenosticata in Brusselles, e in Praga: presentemente negli stessi termini identifici, i detti Religiosi, non solo in molte Corti d' Europa, ma dentro questa medesima, e nelle Provincie di questo stesso Regno hanno prenosticato, che la gloriosissima vita di S. M. sarebbe stata breve, e che non averebbe ecceduto oltre l' ottavo anno del suo beneficentissimo governo; e come se questo fosse stato poco, nelle circostanze pe' tempi più prossimi al detto abbominevole, e ferocissimo insulto, con sfacciata, e impercettibile temerità giunsero fino ad individuare, e specificare, che la medesima augustissima vita non poteva oltrepassare quell' infaustissimo mese di Settembre: questo è quel tanto, che in ambedue quegli orrendi casi colla più detestabile, e nera malizia è stato pratticato da questi Religiosi.

LXIII. Se quell' atrocissimo colpo di cui presentemente si tratta, avesse prodotto l' esecrando fine, per cui fu diretto, i detti Religiosi nella credulità delle Persone pie, e innocenti di sì perverse malizie, averebbero fatta passare come ispirazione Divina, la scienza che essi avevano dell' assassinio concertato, ed a quelle loro predizioni averebbero fatto attribuire il culto di sante, e venerabili profezie.

LXIV. Essendosi però degnata l' Onnipotente mano di Dio, con tanti, e replicati miracoli di frastornare l' effetto di quell' orrendissimo colpo, i detti Religiosi hanno preteso di convertire in merito la loro stessa infame confusione: atteso che tentarono di persuadere, che le loro antecedenti predizioni (che realmente erano state minaccie de' gastighi del Cielo, per così deludere, costernare, e prevenire il Popolo per i loro fini) erano stati avvisi officiosi; poichè li sudetti Relig. per mezzo delle

ispi-

ispirazioni de' Servi di Dio, essendo venuti in cognizione, che quel male dovea succedere, intendevano, che le voci, che lo avessero predetto, dovessero giungere alla notizia di S. M. per cautelarsi.

LXV. Come se quelle minacce de' gastighi del Cielo, quelle predizioni, colle quali aveano procurato di deludere, costernare, e prevenire il Popolo per i loro fini, senza però dare la minima notizia di sì detestabile insulto a' Ministri del medesimo Signore, fossero stati i mezzi per partecipare a S. M. somiglianti avvisi, in caso che fossero state ispirazioni; ma all' incontro chiaramente si è provato nel processo, che erano stati consigli, congiure, e cooperazioni, di questi Religiosi; i quali dopo esser stati notoriamente, e manifestamente convinti per Rei de' suddetti abbominevoli delitti col antidetto processo, tuttavia stanno attualmente pratticando quello stesso, che hanno sempre pratticato in somiglianti casi, il che in somma non è altro, se non fingere mansuetudine, innocenza, ed esteriorità religiosa, per facilmente persuadere, che in qualunque gastigo, che patiranno, saranno Martiri. Questo è uno di quei pessimi e viziosi artifizi, per cui devono essere raffrenati i d. Religiosi, come efficacissimamente, e concludentemente, e altresì reiteratamente si è rappresentato alla S. Sede Apost., tanto più, che la generalità di questo stratagemma è inutile a vista delle specifiche, e concludenti prove, colle quali nel detto processo si è verificato, e provato, che quelli Relig., non ostante le buone opere, alle quali fingono di essere presentemente applicati, sono quelli stessi identifici, che prima avevano consigliato, concordato, e promosso quell' orrendissimo insulto de' 3. Sett. prossimo precedente, nella maniera, e forma sopra espressa.

SEN-

SENTENZA

DI DEGRADAZIONE, E CONSEGNA AL BRACCIO SECOLARE PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DEGLI ORDINI MILITARI, CONTRO I REI, CHE ERANO COMMENDATORI, E CAVALIERI DI DETTI ORDINI.

Avendo confiderati quefti atti, il Diploma di S. M, e l'ordine in effo dato, e come Re, e come Gran Maeftro, in vigore del quale gli atti fuddetti furono rimeffi a quefto Tribunale competente, per giudicare le caufe criminali de' Cavalieri, e Commendatori degli Ordini Militari, ancor quando quefti commettano delitto di lefa Maeftà, di tradimento, ribellione alla Perfona Reale, e contro lo Stato, in conformità della Bolla del S. P. Gregorio XIII., il quale conceffe la giurisdizione al Tribunale della Menfa, della cofcienza, e degli ordini, di giudicare li fuddetti delitti, e pronunciare le fentenze colle pene ftabilite dalle leggi, come altresì con quelle dell' efpulfione, e degradazione: Onde effendo ftate confiderate le accufe propofte in quefto Tribunale dal promotor fifcale degli Ordini fudd., a queft' effetto nominato, contro D. Giufeppe Mafcarenhas Duca d' Aveiro, e Commendatore dell' Ord. di s. Giacomo; Francefco de Affis de Tavora Marchefe de Tavora: D. Girolamo de Ataide Conte d' Atouguia Commendatori dell' Ord. di Crifto: e Giufeppe Emanoello da Silva Bandeira Cavaliere del med. Ord., quali accufe, ed atti, attefa la turpitudine de' delitti, de' quali in effi fi tratta, e fono provati, e attefa ancora la publicità di sì atroci misfatti, furono fommariamente compilati, fecondo la difpofizione della legge, ed a tenore degli Ord. del detto Signore, affegnandofi a i foprad. Rei il termine perentorio di 24. ore, per fare le loro difefe de jure, e de facto, per mezzo del Procuratore, che a tal' effetto gli fu nominato, al quale, effendo ftati prima perfonalmente citati i Rei fud., fu fatta la comunicazione di detti atti, acciocchè nel riferito

termine adduceſſe, ed allegaſſe, come in fatti addusse, ed allegò tutto ciò, che gli parve, e che suppose eſſer giovevole per la difesa de' med., a tenore del contenuto negli atti, da i quali risulta, che i sud. Rei, per origine, naſcita, e commoranza, eſſendo nativi di queſto Regno, e perciò ſudditi, e vaſſalli del detto Signore, che era quello che baſtava; e che oltre di ciò il Reo Giuſeppe Maſcarenhas, eſſendo maggiordomo maggiore di S. M., e come tale ſervitore più proſſimo alla di lui Real Perſona ed il Reo Franceſco de Aſſis de Tavora Generale, e direttore di tutta la Cavalleria del Regno, e Conſigliere di guerra; il Reo D. Girolamo de Ataide Officiale del corpo di guardia del Palazzo di S. M.; e come ſuoi vaſſalli, intimi familiari, ed Officiali di maggior connfidenza, eſſendo indiſpenſabilmente obbligati ad oſſervare verſo di S. M. la più integerrima, ed eſatta fedeltà, e molto più per gratitudine, per i ſegnalati beneficj, che avevano ricevuti dalla Reale grandezza, e munificenza del Sovrano; Li medeſimi Rei, ſenza timor di Dio, ſenza riſpetto alle leggi Divine, ed Umane, e ſenza eſſere in verun conto ſenſibili alla gratitudine per i beneficj ricevuti, come lo ſono le ſteſſe fiere, fecero tutto all' oppoſto con ribellione, tradimento, ed ingratitudine, mai ſino ad ora nè veduta, nè aſpettata; ribellandoſi e congiurandoſi con altre perſone, egualmente abbominevoli, e perverſe, giunſero a coſpirare di comun conſenſo contro la prezioſiſſima vita di Sua Maeſtà, non ſolamente machinando tutti d' accordo la morte del med. Signore, ma giungendo ſino a mettere in eſecuzione il loro ſagrilego, ed eſecrando intento, mediante l' enormiſſimo attentato, col quale nella notte de' 3. Sett. dell' anno paſſato inſultarono la M. S.; Mentre con deliberato propoſito, e con previa confederazione a tal fine ordinata, e diſpoſta, ſpararono contro la di lui Real Perſona i temerarj colpi di carabina, i quali, sì nella carrozza che traſportava la M. S. dalla Villa di mezzo, a quella di ſopra, come negli abiti, de' quali era veſtito il med. Signore, e nella di lui Real Perſona produſſero, e fecero l' orrende ſtragi, e le graviſſime ferite, come riſulta degli atti, e dal corpo del delitto; onde sì atteſa la congiura, e confederazione, che produſſe quell' enormiſſimo inſulto, sì ancora atteſa l' eſecran-

ferranda atrocità del medesimo; i detti Rei hanno commessi gli orribili delitti di parricidio, alto tradimento, e ribellione contro del proprio Re e Signore, contro il loro Gran Maestro, contro i suoi Stati, contro la Patria in cui sono nati, e contro gli Ordini militari di questo Regno, ne' quali hanno professato. Lo che tutto avendo ben ponderato, e attesa la notorietà delle riferite colpe e delitti di lesa Maestà di primo capo, di cui si trovano convinti, cioè: Il Reo D. Giuseppe Mascarenhas colle sue proprie confessioni molte volte reiterate, e ratificate giuridicamente, oltre li molti altri testimonj di vista, e fatto proprio, che manifestamente lo condannerebbero, ancor quando si trattasse di altro qualsivoglia delitto, la prova del quale fosse meno privilegiata: e li Rei Franc. de Assis de Tavora, e Girolamo de Ataide, ancorchè abbiano pertinacemente persistito nella negativa d' essersi ritrovati presenti nel riferito insulto, si trovano ciò non ostante pienamente convinti da un gran numero di testimonj di vista, e di fatto proprio, che in qualsivoglia caso costituiscono una prova certa: secondo dispongono le leggi, per concludere, che li detti Rei, non solo si trovarono nella congiura, e confederazione formata per commettere il detto sagrilego insulto, ma che altresì si trovarono presenti allor quando quello fu commesso, per coadjuvarlo colla loro opera, e colle proprie persone. Indi avendo riguardo a tutto ciò, che si è riferito, dichiarano, che li sopraddetti tre Rei hanno commesso delitto di lesa Maestà di primo capo, di alto tradimento, di ribellione, e parricidio, e come infedeli, ribelli, traditori, parricidi contro del loro Re, e Signore legitimo, e naturale, contro il loro Gran Maestro, e contro la di loro Patria, li giudicano, e reputano per espulsi dagli Ordini, ne' quali avevano professato, e li privano degli abiti, privilegj commende, e beni de' med. oltre di che li condannano alla confiscazione, e perdita di tutti i loro beni, da applicarsi al Fisco, ed alla Camera Reg., reputandoli altresì come incorsi nelle altre pene stabilite dalle leggi contro somiglianti delinquenti, ed a quest' effetto li degradano, e li rilasciano alla Curia, e giustizia secolare, condannandoli altresì a soccombere alle spese degli atti. Per quello poi che risguarda l' altro Reo il Cavalierer Giu. Emanoello

 da

Silvia Bandeira, che è stato Cavallerizzo del soprad. D. Giu. Mascarenhas, considerando, che contro del medesimo non vi è prova sufficiente per poterlo rilasciare per il delitto che gli viene attribuito, di non aver denunciato alcuni de' Rei del medesimo delitto, avendoneegli notizia, dopo che lo avevano commesso, perciò lo condannano alla rilegazione perpetua nel Regno d' Angola, ed alla confiscazione, e perdita di tutti i suoi beni, da applicarsi al Fisco, ed alla Camera Regia, e alla spesa degli atti.

Dal Palazzo della Madonna de Ajuda nel Tribu. degli Ord. Militari li 12. Genn. 1759.

Colla sottoscrizione de' tre Segretarj di Stato, li quali a tenore del Diploma fatto spedire da S. M. e come Re, e come Gran Maestro, presiederono, come Commendatori, Cavalieri, e Persone de' medesimi Ordini. Cordeiro - Baccalhao - Barbosa - Lima - Soto - Oliveira - Machado. Vi fu presente, e sottoscrisse il Promotor Fiscale degli Ordini.

SENTENZA

DI PRIVAZIONE, E DENATURALIZAZIONE PRONUNCIATA DAL SUPREMO TRIBUNALE DELL' INCONFIDENZA, PRIMA CHE SI PRONUNCIASSE LA SENTENZA DEFINITIVA.

I Consiglieri, e Senatori della Maestà del Re nostro Signore hanno risoluto &c.

Considerando la giusta, e zelante rappresentanza fatta a S. M. dal Giudice del Popolo, e della Camera de' Ventiquattro della Fedelissima Città di Lisbona, supplicando instantemente con quella la Maestà Sua, che a vista dell' atrocità, mai fin ad ora pensata tra i Portoghesi, dell' esecrando insulto commesso nella notte de' 3. Settembre dell' anno passato, contro la Real Persona della M. S., la medesima si degnasse, prima d' ogni altra cosa, di segregare dalla Società civile de' suoi fedeli Vassalli, tutti quelli, che fossero convinti di sì enorme sagrilegio, comandando, che prima di qualsivoglia altro ulterior provedimento, venissero denaturalizzati, e dichiarati pellegrini, e vagabondi, e in nessun conto attinenti, e appartenenti ad un Popolo sì fedele, come è quello della detta Città di Lisbona, al quale causerebbe il maggior dispiacere, che seguitasse a chiamarsi Portoghese quello, che non ha mostrato colla sua fedeltà, non solo soggezione, e dipendenza al suo Re, e Signor naturale, ma ancora con atti di special gratitudine non abbia riconosciuto quel tanto, di che tutti i Vassalli di S. M. sono debitori a i beneficj compartitigli dal medesimo Signore, molto più vantaggiosi di quello, che fino al presente tutti i sovrani abbiano pratticato coi loro Vassalli: Che perciò fin d' adesso reputano, ed hanno per denaturalizzati tutti i Rei di questo esecrando delitto, individuati nella relazione, che accompagnerà la presente, dichiarandoli Pellegrini, Vagabondi, e non appartenenti a veruna Società civile, e come tali, insieme colla nazionalità, e denominazione di Portoghesi, privati ancora di tutti i privilegj, e onori,

ri, de' quali indegnamente hanno goduto, come nativi di questo Regno; e comandano, che siano dichiarati, e denunciati come tali, cioè Pellegrini, ed alieni, e privi d' ogni Società civile; e che immediatamente si trasmettano al Senato della Camera della medesima Città di Lisbona le copie di questa sentenza, per parteciparla alla Camera de' Ventiquattro, e per registrarla ne' libri del medesimo Senato, e Camera, e nelle altre parti, ove sarà di bisogno, ad effetto che questa venga ad essere pubblica, e notoria, non solamente al Popolo della detta Città di Lisbona, ma ancora a tutti gli abitanti e nazionali di questi Regni, e Dominj.

Dal Palazzo della Madonna de Ajuda, nell' adunanza de' 13. Gennajo 1759.

Colla sottoscrizione de' tre Segretarj di Stato, che presiederono.

Cordeiro - Pacheco - Baccalhao - Lima - Soto - Oliveira - Machado.

Vi fu ancor presente il Procuratore della Corona, che si sottoscrisse.

RAP-

RAPPRESENTANZA

FATTA DAL GIUDICE DEL POPOLO, E DELLA CASA DE' VENTIQUATTRO, IN SEGUITO DEL DECRETO DE' IX. DICEMBRE MDCCLVIII.

SIGNORE.

COme i Procuratori de' Mestieri sono obbligati a darci parte de' negozi gravi, che si propongono loro nella Mensa del Consiglio municipale chiamata di Verearcao, affinchè nel Consiglio de' Ventiquattro proceder possano nel iervizio di V. M. con quel zelo, e fedeltà, che costituiscono il carattere di questa Casa, c' è stata oggi proposta la copia d' un clementissimo Dcereto colla data de' 9. del presente Mese di Dicembre, per cui V. M. fu servita ordinare di esporre alla Real sua presenza tutto ciò, che paresse conveniente per iscoprire, ed imprigionare i Reì del sacrilego insulto intentato contro la preziosissima Vita di V. M. da chi neppur merita il nome di ragionevole, ma solamente di fiera, e che nella posterità non ha solamente da essere non riputato Portoghese, ma bensì un mostro il piu detastabile, che si rammenti mai nella Civile Società.

E contuttochè il nostro parere secondo il costume non vada separato da i Voti, che nella Mensa del Consiglio di Verearcao vengono sottoscritti da i nostri Procuratori, la gravità nondimeno d' un' offesa fatta all' Unto del Signore, e ad un Sovrano di tante virtù che fa le delizie di tutti coloro, che hanno la fortuna di vivere sotto l' augustissima sua protezione, richiede, che questa Casa si distingua nel zelo del suo Real servizio; così come sempre si è ella distinta nell' amore, e fedeltà a' suoi Re, e Signori naturali, sperano i Ventiquattro, che Vostra Maestà sia servita di gradire, che la stessa Casa in questa umilissima rappresentazione riconosca con profondo rispetto l' incomparabile onore, col quale la M. V. si compiacque di trattare il suo Giudice del Popolo, ed accogliere i sinceri voti, che con lacrime di sangue mandò ad offerirle la fedeltà di questa Capitale.

Coll'

Coll' istesso rispetto parimente le rendiamo grazie de' savj provedimenti bastanti a fare l' amminirazione del Mondo tutto; certo si è, che tutti insieme eccedono; ciò che può sperarsi dalle umane forze, e provano evidentemente, che la potente mano di Dio, che preservò la preziosissima vita di V. M., ed in essa la conservazione de' suoi fedeli Vassalli, l' indirizza in tutte le sue Reali azioni sì, che pajano piuttosto illustrate, che disposte per que' disscorsi, ne' quali non concorre la divina assistenza.

Questo vero conoscimento ci dispensa di rappresentare alla M. V. ciò, che poteva esserci ispirato per ulteriore provvedimento, su che V. M. fu servita di ordinare, che uditi fossero i detti nostri Procuratori, imperocchè sebben alcune volte Dio rivela a i piccoli ciò, che egli occulta a' savj, e grandi del mondo, non si può tuttavia rappresentare cosa veruna a V. M., che non sia già saviamente preveduta, e maturamente ponderata dal Reale, ed alto suo intendimento, e dalla notoria fedeltà de' suoi Ministri; ma perchè V. M. resti persuasa del zelo, che abbiamo del suo real servizio la supplichiamo ben' istantemente sia servita d' ordinare, che in questo detestabile attentato si ammettano denunzie in secreto, e che in esse non sia apertura, nè publicazione, affinchè i denunziati Relatori possano con libertà, e senza pericolo far le dichiarazioni di quello, che sapranno per esser gastigati i colpevoli, ed evitarsi i risultati del loro delitto.

Domandiamo umilmente ancora a V. M. d' esser servita di sospendere in questo caso la sua reale, ed innata clemenza, perchè si ordini di dare la tortura a quelli, che saranno legittimamente indiziati di questo sacrilego insulto, non solamente per loro capo, ma per l' altrui, ed essendo convinti, e giudicati Rei dell' inaudita sua atrocità si dichiarino subito vagabondi, e stranieri, poichè la Casa de' Ventiquattro, ed il Popolo Fedele di Lisbona, non sarà giammai nell' indifferenza d' udire che si chiami Portoghese, chi non è leale al suo Re, e Signor naturale, e specialmente a V. M., cui i fedeli Vassalli debbono quello, che altri nessuni nessuni nell' Europa meritarono finora da i suoi Sovrani. V. M. nondimeno ordinerà ciò che sarà di suo servizio. Lisbona, e Casa de' XXIV. li 16. Dicembre 1758.

LET-

LETTERA PASTORALE

DELL' ECCELLENTISSIMO E REVERENDISSIMO COLLEGIO DELLA SANTA CHIESA DI LISBONA SEDE VACANTE

Diretta a i Fedeli del Patriarcato ad effetto di distruggere, abolire, e fare svanire gli errori empj, e sediziosi che i Religiosi della Compagnia di Gesù han preteso di spargere ne' Popoli di questi Regni.

NOS PRIMARII, PRESBYTERI, ET DIACONI S. LISBONENSIS ECCLESIAE PRINCIPALES, SEDE PATRIARCHALI VACANTE, &c.

A tutte le persone Ecclesiastiche, e Secolari di questo Patriarcato salute, e pace.

Avendoci fatto sapere Sua Maestà Fedelissima con lettera segnata di proprio Real pugno li 16. Dicembre dell' anno scorso, che la Divina Providenza aveva preservato la sua Reale, e Fedelissima Persona dall' orrendo, ed esecrabile insulto, che simile non si legge negli Annali del Portogallo, con cui crudelissimamente, e barbaramente pretesero privarci della sua preziosissima vita il dì 3. Sett. passato; subito per riconoscenza di sì segnalato beneficio si resero da Noi le dovute grazie all' Onnipotente Iddio nella nostra santa Chiesa Patriarcale, e fu ordinato da Noi, che lo stesso si facesse colle maggiori solennità in tutte le altre Chiese del Patriarcato.

Procedendosi in seguito alla perquisizione de' Delinquenti, e complici di quell' abbominevole, ed esecrando delitto per dargli il dovuto gastigo, che servisse agli altri

tri di esempio, piacque alla medesima M. S. farci sapere che il riferito insulto era fondato, ed era un prodotto di erronee dottrine morali condannate già da' sommi Pontefici, nuovamente messe in prattica, e insegnate per persuadere a i scelerati aggressori esser lecita la turpe, ingiusta, e barbara azione, che commisero; e ci raccomandò, che per quanto fosse in nostro potere procurassimo di sradicare, e allontanare dal gregge soggetto a questo Patriarcato tali perniciosissime dottrine con la seguente lettera de' 19. Gen. dell' an. corrente;

Primarj, Principali, e Collegio Sede vacante della Santa Chiesa di Lisbona, Amici. Io il Re. Salute. Colle due copie inserte, quali essendo sottoscritte da Sebastiano Giuseppe de Carvalho, e Mello nostro Consigliere, e Segretario di Stato degli affari del Regno, dovranno avere la stessa fede, e credito, che avrebbero gli originali, dalli quali sono state estratte, resterete informati della sentenza, che fin sotto li 12. del corrente mese di Gennaro, fu pronunciata nel Tribunale del Inconfidenza contro li Rei del barbaro, e sagrilego eccesso intentato contro la nostra Real Persona nella notte successiva de' 3. Set. dell' anno prossimo passato, come altresì verrete ragguagliati degli ordini interini, che facessimo eseguire per mezzo del Dottore Francesco Giuseppe da Serra Craesbeck de Carvalho Cancelliere, al quale trovasi incaricato il Governo della Relazione, o sia Tribunale della Casa di Porto, e ciò ad unico ogetto di raffrenare in parte li Religiosi della Compagnia di Gesù; il di cui rilasciato governo, non solamente si fece Correo, ma Capo principale degli atrocissimi delitti di lesa Maestà di primo capo, alto tradimento, e Parricidio, condannati colla sopraddetta sentenza, essendosi abusati li detti Religiosi de' Ministerj Sacri per corrompere le coscienze di quelli delinquenti; che furono giustiziati per li suddetti atrocissimi delitti, e servendosi per questo abbominevol fine degli esecrandi mezzi, che per ottenerlo aveano reiterate volte pratticati in altri casi simili; conforme sono stati quelli di disseminare, e persuadere col mezzo de' riferiti abusi de' Sacri Ministerj, il medesimo pestilenzial veleno de' Macchiavellici inganni, delle antivangeliche Dottrine, quali come ereticali, empie, sediziose, e distrut-

ſtruttive della carità Criſtiana, della ſocietà civile, e della quiete pubſica de i Regni, e Stati, erano ſtate condannate, anatematizzate, e proſcritte dalla Chieſa di Dio, principalmente dalli Sommi Pontefici Aleſſandro VII., ed Innocenzo XI., e ſuggerendo li medeſimi Religioſi, e facendo pratticare, tra molti altri delli ſopraddetti errori, come tali riprovati dalla S. Sede Apoſtolica, ſpecialmente quelli, che ſi trovano individuati nel foglio, che altresì riceverete inſerto. E ſiccome ſi è manifeſtato, non ſolamente atteſa l' evidenza delle prove, ſu le quali fu fondata la ſopraddetta ſentenza, come ancora da altri fatti pervenuti alla noſtra Real preſenza, e confermati con egual certezza, che li ſopraddetti Religioſi, per oggetto principale delle di loro clandeſtine machine, ſi erano propoſti d' infettare colla peſte di sì pernicioſe Dottrine, non ſolamente la Corte, ma ancora tutte le provincie del Regno, ſorprendendo in eſſe la pia credenza de' Fedeli, per alienarli con ſuggeſtioni impercettibile, e ſiniſtre dalli loro primi, e principali obblighi della carità verſo il proſſimo, e della ſoggezione al Trono come Criſtiani, e oome vaſſalli: Perciò, ſenza frapporre maggior dilazione, abbiamo ſtimato bene di parteciparvi tutto il riferito, ad effetto che eſſendo voi informati del velenoſo paſcolo, che la malignità ha preteſo dare alle voſtre pecorelle, col voſtro Paſtorale officio poſſiate diſtruggerlo di ſorte, che quelle in vece di sì mortifero veleno, vengano bensì paſcolate umilmente, e ſalutevolmente ne' campi, che coltivarono li più zelanti, ed eſemplari Operarj Evangelici della vigna del Signore.

Dato nel Palazzo detto della Madonna de Ajuda, li 12. Gen. 1759.

IL RE

E riſultando dalla ſuddetta lettera Regia, che gli errori empj e ſedizioſi ſuſcitati in queſto Regno ſono i ſeguenti: primo — Che quello, il quale voleſſe rovinare qualſivoglia perſona, o Governo &c. (come nel Sommario alla pag. 1. di queſto Compendio.)

Perciò conſiderando noi con il più gran ſentimento non ſenza eſtremo dolore del noſtro cuore, che vi ſia ſtata perſona, o perſone, che dimenticateſi intieramente de' precetti Evangelici, della Tradizione, de' Concilj, e Coſtu-

ſtituzioni Apoſtoliche, e dell' unanime conſenſo de' ss. Padri (abbandonando quella ſoda dottrina, con cui deve germogliare la Chieſa di Dio per il buon governo del Popolo Chriſtiano ſotto l' infallibilità della Chieſa Cattolica Romana, ſempre vigilante in eſtirpare gli errori, co' quali il comune nemico tenta inceſſantemente introdurre impurità ne' ſoli dogmi) inſegnano, pratticano, e perſuadono opinioni già proſcritte, condannate, e riprovate dalla Sede Apoſtolica come erronee, ſediziose, temerarie, ſcandaloſe, e colle altre qualifiche eſpreſſe nelle medeſime cenſure; e dovendo Noi per quanto è in noſtro potere cooperare affinchè tali errori non ſi ſpargano fra i ſudditi di queſto noſtro Patriarcato, e far sì che ſi conſervi fra loro la più pura, e ſana credenza, Religione, pietà Cattolica, Società civile, obbedienza coſtante, e venerazione a' Principi, e Superiori, acciò poſſano conſeguire quelle felicilà eterne, e temporali, nelle quali è ſtabilita la Monarchìa Cattolica: Per ottenere un tanto bene dobbiamo primieramente ricorrere a Dio Signor noſtro, e pregare la Sua ſomma bontà, che ſi degni di conſervare in queſto Regno la Fede la più pura; un' inviolabile oſſervanza delle determinazioni Pontificie, un' amore vero, e coſtante verſo il legittimo Principe, e Superiori, nel che ci ſiamo ſempre tanto diſtinti, e liberarci da quelle perniciosiſſime maſſime, idee diaboliche, errori eſecrandi, e ſiniſtre intenzioni oppoſte alla religioſa oſſervanza di noſtra Santa Fede. Ordiniamo pertanto a tutti i noſtri Sudditi, e raccomandiamo a tutti i Regolari, che vogliano inceſſantemente pregare l' Altiſſimo ne' loro Sagrificj della Meſſa, Ufficj Divini, ed altri eſercizj Spirituali, affinchè non voglia permettere, che ſi rinnovino errori, anzi che faccia, che reſtino intieramente eſtirpati, e che rimanga ſtabile la Fede, e la Religione, che è fra di noi tanto in pregio. Ed affinchè per mezzo del gaſtigo, e della pena ſi poſſano più facilmente tenere lontane tali pernicioſe deteſtabili e malſonanti dottrine, colla preſente dichiariamo che tutte le riferite propoſizioni ſi trovano proſcrittte, e condannate come erronee, ſedizioſe, empie, malſonanti, ſcandaloſe, e in tutto oppoſte alla dottrina Evangelica, e alla purità della noſtra s. Fede, e ordiniamo a tut-

a tutte, e singole Persone di questo Patriarcato di qualunque stato, e condizione, che non abbiano ardire di insegnare, pratticare, o persuadere dottrina alcuna di quelle suddette condannate da Ss. Pontifici. Ordiniamo ancora sotto pena di Scomunica latae sententiae, a tutti i nostri sudditi, non solo di fuggire qualunque persona, che sapranno che prattichi, o insegni i suddetti errori, e di non comunicare con quella, acciò, che insensibilmente non restano contaminati dalle sue perniciose, e riprovate massime; ma che scuoprendo tali persone, debbano denunciarle a i nostri Ministri deputati in tutto il Patriarcato per ricevere dette denuncie, i quali dovranno comunicarcele, affinchè noi possiamo con tutta l' attenzione, e vigilanza procedere contro di quelle, prout de Jure. Raccomandando ciò efficacemente, affinchè si possano una volta distruggere, e abolire, e sradicare tali abbominevoli dottrine opposte alla Religione, e alla quiete spirituale, e temporale de' nostri sudditi. E perchè venga alla notizia di tutti questa nostra lettera Pastorale, ordiniamo, che sia pubblicata, ed affissa in tutte le Chiese, e Monasteri di questo Patriarcato, con proibizione di levarla sotto pena di Scomunica.

Datum Lisbonae sub signis trium nostrum in ordine Priorum, & sub sigillo Sanctae Lisbonensis Ecclesiae die 19. Februarii 1759.

D. Princ. Portugall. D. L. Princ. Leitao.
R. Princ. de Moura.

Silva.

D' ordine dell' Emo, e Rev. Collegio
Cristofaro de Rocha-Cardosa.